

20 OTT. 2010

Taranto, li _____

Prot. N. 19407 /UAG

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bargoni, 54
00153 – ROMA

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: 1) denuncia di furto del 20 - 21/08/2010 avvenuto sulla Motonava "Clodia"
Rif. Polizza n.20.733 R.O. – FARO Assicurazioni

2) denuncia di furto del 20 - 21/08/2010 avvenuto sulla Motonava "Adria"
Rif. Polizza n.20.731 R.O. – FARO Assicurazioni

Ns. Rif. 275/10

In allegato alla presente Vi rimettiamo le denunce di furto presentate in data 29/09/2010 al Comando Carabinieri per la Marina "Stazione di Taranto Arsenale MM" dai comandanti delle due motonavi.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e nel ringraziarVi per un Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 LP - MOD. 01304 - EX 00402F - S. 141 Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

07/575/110

Avviso di ricevimento

Spett.le

Assunto

Data di scadenza

Per il servizio di

Spett.le

Spett.le

Spett.le

C.B.S. - GVERN. BROOKLYN SERVICE S.p.A.

A. BARGONI, 54

20153 ROMA

RICEVUTO	
GENERALI	
25 OTT. 2010	

Firma per esteso del ricevente

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

13224093378 3
Numero

ECAPITO
Poste

Taranto, li 20 OTT. 2010

Prot. N. 19407/UAG

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bargoni, 54
00153 – ROMA

OGGETTO: 1) denuncia di furto del 20 - 21/08/2010 avvenuto sulla Motonava "Clodia"
Rif. Polizza n.20.733 R.O. – FARO Assicurazioni

2) denuncia di furto del 20 - 21/08/2010 avvenuto sulla Motonava "Adria"
Rif. Polizza n.20.731 R.O. – FARO Assicurazioni

Ns. Rif. 275/10

In allegato alla presente Vi rimettiamo le denunce di furto presentate in data 29/09/2010 al Comando Carabinieri per la Marina "Stazione di Taranto Arsenale MM" dai comandanti delle due motonavi.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e nel ringraziarVi per un Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

General Broker Service

275/10

Via Angiolini, 54 - 00136 ROMA - Tel. - 39 06 85090100 - Fax. - 39 06 58334546

Via del Popolo, 64 - 85100 POTENZA - Tel. - 39 0971 36256 - Fax. - 39 0971 27055

C.so Trieste, 11 - 30126 RARI - Tel. - 39 050 9510601 - Fax. - 39 080 5540091

Via G. Boccaccia, 19 - 20123 MILANO - Tel. - 39 02 43477450 - Fax. - 39 02 45319238

e-mail: sinistri@gbsspa.it



2010-009946SU2FI-0108595000

Roma, 10/12/2010

22872

Ex N 13 DIC. 2010

Col		
F	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UN	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
UCG	STAFF QUALITA'	☐

Spett.le

Faro Assicurazioni Spa

Ufficio Sinistri - Ramo Corpi

Piazza Piccapietra, 73/1

16121 Genova (GE)

Fax 0108595007

p.c.

Amat Spa

Fax n°0997794247

c.a.

Direttore Generale Ing. Matichacchia

Ns. Rif.: 2010/009946

☐ Denuncia -

Oggetto: Sinistro: Furto su imbarcazione Adria del 20/08/2010 -

Polizza n.: 20.731

Contraente: Amat Spa

Assicurato: Motonave Adria

Con riferimento al sinistro in oggetto trasmettiamo in allegato la denuncia di sinistro pervenutaci dall'Assicurato.

Con la presente Vi chiediamo inoltre di predisporre la relativa pratica di risarcimento e di comunicarci il numero da Voi assegnato alla stessa nonché il nominativo del fiduciario da Voi incaricato per gli accertamenti di rito.

RingraziandoVi per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

G.B.S. S.p.A.
General Broker Service
Ufficio Sinistri

Ufficio Sinistri

Specialist di riferimento:

Francesco Masi

n. tel. 0685090231

n. fax 0658334546

e-mail: francesco.masi@gbsspa.it

617
TGC/TGC[2]

Prot. n°: 15561/UAG

Taranto, 18 AGO. 2011

Spettabile General Broker Service
Via Angelo Bargoni 54
00153 - ROMA

Oggetto: denuncia furto del 20 – 21 agosto 2010 avvenuto sulla Motonave Clodia Rif. Polizza n. 20.733 R. O. – FARO Assicurazioni VS. RIF. 2010/009948

denuncia furto del 20 – 21 agosto 2010 avvenuto sulla Motonave Adria Rif. Polizza n. 20.731 R. O. – FARO Assicurazioni VS. RIF. 2010/009946

Con riferimento ai sinistri in oggetto, ai fini dell'interruzione della prescrizione e per gli adempimenti di competenza di codesto spettabile Broker, si comunica che non è pervenuto alcun risarcimento del danno alla Società.

Si sollecita la definizione della problematica risarcitorie anche in considerazione della notizia appresa dalla stampa in merito al decreto emesso in data 28 Luglio 2011 dal Ministro dello Sviluppo Economico che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa della FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S. p. A., alla quale, a far data dal 28/07/2011, è stata inibita qualsiasi attività assicurativa.

Si chiede, inoltre, di rendere note le procedure da seguire in caso di sinistro che dovesse accadere nel corso della vigenza della polizza, anche per quest'anno assicurativo intermediata da codesto spettabile Boker, considerato lo stato di liquidazione coatta amministrativa in cui versa la Compagnia Faro Assicurazioni.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



19/8/2011
let.

FAXO

Donazione Funto
MOTONAVI

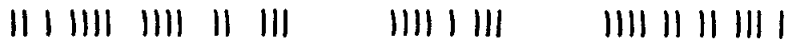
Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 3683 EP 0505 - Mod. 231 P - MOD. 01304 EX 15456E - St. [4] Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro



Numero

4134654978 3

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

GENERAL BROKER SERVICE

Via

ANGELLO BARGONI N. 54

C.A.P.

00153

Località

ROMA

G.B.S. S.p.A.

GENERAL BROKER SERVICE

Via A. Bargoni, 54 - 00153 ROMA

Partita IVA 04137451003

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.90

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

25-8-1993

25-8-1993

25-8-1993

25-8-1993

25-8-1993

25-8-1993

18377

Prot. N.

04 OTT. 2010

Del

☐	PRESIDENTE	☐	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
☐	DG DIRETTORE GENERALE	☐	UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMATO
☐	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	UFFICIO SINT. MARINA
☐	DT DIRETTORE TECNICO	☐	
☐	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	
☒	UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐	
☐	UA ACQUISTI/CONTRATTI	☐	
☐	UC CONTABILITA'/BILANCIO	☐	
☐	UI INFORMATICA	☐	
☐	UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐	
☐	UT TECNICO	☐	
☐	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	☐	
☐	UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMATO	☐	
☐	UFFICIO SINT. MARINA	☐	



275/10

COMANDO CARABINIERI PER LA MARINA

Stazione di Taranto Arsenale MM

Verbale – di ricezione di denuncia di furto sporta da:-----//

CAMMAROTO Agostino nato a Taranto il 15.12.1947, residente in Tarantop via Calata Cocuvio 9, comandante della motonave Adria di proprietà dell' AMAT di Taranto, identificato mediante Patente di guida cat. CE n.TA 5235478 rilasciata da LA mctc DI Taranto in data 15.12.2007.-----//

=====

L'anno 2010, addì 29 del mese di settembre, in Taranto, Ufficio Stazione Carabinieri Arsenale Marina Militare, alle ore 09,30.-----//

Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Luogotenente UPS Frascella Antonio, Comandante della suddetta Stazione è presente CAMMAROTO Agostino, sopra meglio indicata, il quale denuncia quanto appresso.-----//

"La sera del 20 agosto 2010 ho ormeggiato la motonave Adria nella banchina Torpediniere, molo Alfa 1, al termine dell'ultima corsa di rientro dall'isola di San Pietro. La mattina successiva, alle ore 07,30, risalivo sulla motonave e notavo che, durante la nottata, ignoti erano saliti a bordo manomettendo mediante forzatura il distributore di bevande di proprietà della ditta "TRADE" srl di Massafra asportando tutta la casetta delle monete. Non sono in grado di indicare la somma asportata tanto meno il danno complessivo subito dalla ditta TRADE. Nessun altro danno è stato arrecato alla motonave.-----//

A.D.R. Nella circostanza abbiamo richiesto e ottenuto l'intervento dei Carabinieri della stazione Arsenale per la constatazione dell'evento. Per quanto ne sappia analogo episodio si era verificato durante la stessa notte a bordo della motonave Clodia che è ormeggiata affianco all' Adria.-----//

A.D.R. Non so se la ditta Trade sia assicurata per tali eventi.-----//

A.D.R. Non ho altro da aggiungere.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

FARO

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Contratto di Assicurazione Polizza Corpi (R.G.)

Il presente Fascicolo contiene:

- Informativa Privacy
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Intermediario GENERAL BROKER SERVICE COD. 298 as	Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA Sede Legale e Direzione Commerciale Viale Parioli 1/3 - 00197 Roma Telefono 06-8079767 Direzione Generale Via Piazza Piccapietra 73/1 - 16121 Genova Telefono 010-8595001 Sito Internet www.faroass.it Email info@faroass.it
--	--

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la "Nota Informativa"

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

NOTA INFORMATIVA SUI RAMI DANNI CONTRAENTE

(Art. 185 Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209)

La presente Nota Informativa è redatta secondo le prescrizioni contenute nella Circolare Isvap n. 303 del 2 Giugno 1997 ed ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le Informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005).

La presente Nota Informativa, non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione della polizza.

A) Informazioni sull'Impresa Assicuratrice

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A – Gruppo Memo

Sede Legale e Direzione Generale

Sede Legale	Viale Parioli 1/3 – 00197 Roma
Telefono	06-8079767
Direzione Generale	P.zza Piccapietra 73/1 – 16121 Genova
Telefono	010-8595000
Sito Internet	www.faroass.it
Email	info@faroass.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375, Gazzetta Ufficiale del 3 Agosto 1992, n. 181, Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.1.00107, appartenente al Gruppo MEMO, iscritto all'Albo Gruppi Isvap il 9 Marzo 2009 al n. 37.

B) Informazioni sul contratto

Legge applicabile al Contratto.

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 Settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato, qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 Dicembre 1984 n. 975.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Entro il biennio durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all'intermediario e/o all'impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali.

Nell' Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o promosso azione legale contro quest'ultimo.

L'impresa di assicurazione inoltre ha il diritto ad esigere il pagamento delle rate del premio entro un anno dalle singole scadenze.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
 Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
 Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
 Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
 Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memo S.p.A.

Direzione Generale:
 16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
 Sede Legale e Direzione Commerciale:
 00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



Resime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C) Informazioni sui reclami

Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per posta, a mezzo A/R, telefax od e-mail a: FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA UFFICIO LEGALE - GESTIONE RECLAMI P.zza Piccapietra 73/1 16121 Genova Tel: 010-8595-085 Fax: 010-8595-005 E-mail: reclami@faroass.it	Nel caso l'esponente non di ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni potrà rivolgersi a: ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Privata e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06-42133353/745
--	--

Il reclamo presentato, all'impresa di assicurazione deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e relative circostanze.

Se il reclamo è invece indirizzato all'ISVAP, deve contenere, oltre ai requisiti sopra evidenziati anche: copia del reclamo già inoltrato all'impresa di assicurazione ed il relativo riscontro fornito dalla stessa.

I reclami che hanno per oggetto la gestione del rapporto contrattuale - in relazione all'attribuzione di responsabilità, all'effettività della prestazione, della qualificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto - devono essere rivolti direttamente all'impresa di Assicurazione.

I reclami che hanno per oggetto l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono invece essere rivolti direttamente all'ISVAP.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami relative alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all'attribuzione della responsabilità nonché quelli per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (http://ec.europa.eu/internal_market/finaservices-retail/finnet/index_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

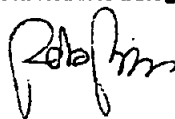
Si ricorda che permane la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Bologna



Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Cap. Soc. € 32.837.321.76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103

Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,

Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)

Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Panoli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

APPENDICE

SISTEMA INTERNAZIONALE - SI -

Entrata in vigore delle unità di misura legali

La Direttiva n. 3/2009/CE dell'11 Marzo 2009, modificativa della Direttiva n. 80/181/CEE, recepita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, che a sua volta ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 802/1982, ha stabilito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, delle unità di misura legali del Sistema Internazionale - SI - e contestualmente ha dichiarato illegalità di determinate misure usate nella prassi quotidiana, in quanto non rientranti nel Sistema Internazionale - SI - in particolare il quintale, il vapore, l'anno ed il mese.

Di seguito si evidenziano le unità misure, rilevanti ai fini assicurativi, che, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, sono state dichiarate illegali in base al Sistema Internazionale - SI - e le corrispondenti unità di misura legali sostitutive

TABELLA 1

Grandezza	Unità di misura non ammesse dal SI	Unità di misura legali ammesse dal SI e correlativo simbolo
Tempo	anno e mese	giorno - d
Massa	quintale	kilogrammo - kg
Potenza	cavallo vapore	watt - W

TABELLA 2

Le unità di misura legali di base del Sistema Internazionale - SI - sono

Grandezza	Unità di misura legali di base SI	
	Nome	Simbolo
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Temperatura	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Intensità luminosa	candela	cd

Per le variazioni delle altre unità di misura di base si rinvia al testo del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, modificativo del D.P.R. n. 802/1982 - *Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura* - che comprende la tabella 1.2.3 avente per oggetto le unità derivate del Sistema Internazionale - SI -.

Avvertenza: nel testo di polizza sono state mantenute per chiarezza interpretativa ancora le unità di misura non ammesse dal SI, di cui alla tabella 1, in quanto di uso comune. Ad esempio per anno si dovrà intendere 365-366 giorni (366 giorni qualora ricorra l'anno bisestile) e per mese 30-31 giorni (per il mese di febbraio 28-29 qualora ricorra l'anno bisestile).

In ogni caso si ribadisce il valore obbligatorio e prevalente della presente Appendice e delle relative unità di misure legali del Sistema Internazionale - SI -.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



POLIZZA N. 20.732 R.G.

Alle Condizioni tutte la Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in seguito denominata Società, assicura a favore della Spett.le

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 65
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

la somma di Euro **500.000,00** (cinquecentomila/00) su corpo, attrezzi, dotazioni, macchine ed accessori della motonave traghetto di bandiera italiana denominata:

"ADRIA"
DEL 1988 – TSL 154,00

per il periodo di 12 mesi a decorrere dalle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2010 alle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2011.

CONTEGGIO DEL PREMIO

C.M. Euro 500.000,00 (forfait)	Euro 250,00
Imposta di assicurazione 0,05%	<u>Euro 0,12</u>
Premio totale pagabile in un'unica soluzione	<u>Euro 250,12</u>

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80680338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



PATTI SPECIALI

ART. 1)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 1) delle Condizioni Generali del presente "Capitolato Camogli" Ed. 1988 e con le limitazioni e cancellature ivi stabilite circa la legge applicabile e la giurisdizione, la presente sicurtà è prestata alle condizioni delle allegate "Institute War and Strikes Clauses – Hulls – Time" Ed. 1.10.83

Incluso la "Institute Notice of Cancellation, Automatic Termination of Cover and War Nuclear Exclusion Clause – Hulls etc." Ed. 1.1.95 come da clausola allegata.

Incluso "Electronic Data Recognition Clause" come da testo allegato.

ART. 2)

LIMITI DI NAVIGAZIONE

La sicurtà è prestata per la navigazione nel porto e golfo di Taranto.

ART. 3)

CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

L'Assicurato dichiara che la nave risulta classificata, per la navigazione entro i limiti stabiliti in polizza, alla Classe 100-A1.1 del Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e si **obbliga** a mantenere tale classe per tutta la durata dell'Assicurazione.

Ove al verificarsi di un qualsiasi danno la nave non risultasse come sopra classificata, l'Assicurato **decadrà** dal diritto a percepire il relativo indennizzo, fermo il diritto degli Assicuratori a percepire l'intero premio.

ART. 4)

PAGAMENTO DEL PREMIO

In parziale deroga al disposto dell'Art. 1901) del Codice Civile, nonché a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza, si conviene che se il Contraente non paga il premio o la rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione **resta sospesa** fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà tuttavia effetto qualora il pagamento sia effettuato entro le ore 24.00 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del contratto.

ART. 5)

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker General Broker Service S.p.A. - Via Borgoni 54 - 00153 Roma e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker; ai fini dell'Art. 1901) c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente/Assicurato.

Le quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi al Contraente/Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

ART. 6)

FORO COMPETENTE

Qualunque sia il domicilio del Contraente suoi cessionari od aventi causa, il foro competente in caso di controversie è nel luogo di emissione della polizza e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per cagione di connessione e continenza di causa.

Emessa in tre originali ad un solo effetto, letta, firmata e scambiata fra le Parti.
Genova, 03 Giugno 2010

LA CONTRAENTE:

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Pog...

LA SOCIETA':

FARO

Compagnia di Assicurazioni e Rassicurazioni S.p.A.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Rassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - CCIAA RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA 03276560103
Imp. Aut. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Principe a 73/ - Tel. 010 8595000 - Fax 010 5525005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Farini, 1/1 - Tel. 06 8078767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



Polizza Camogli 1988

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle condizioni delle allegato clausole dell'Institute of London Underwriters, indicate all'Art. 1 delle Condizioni Aggiuntive, nelle quali le espressioni "for use only with the new marine policy form" e "This insurance is subject to English law and practice" riportate sul frontespizio si intendono cancellate.

Art. 2 - Legge regolatrice del contratto e interpretazione delle clausole inglesi

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le clausole inglesi allegato alla presente polizza dovranno tuttavia essere interpretate e applicate così come sono interpretate e applicate in Inghilterra.

Art. 3 - Giurisdizione e foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 4 - Valutazione della nave

Il valore attribuito alla nave nella polizza in conformità all'Art. 515 del Codice della Navigazione equivale a stima e salvo patto contrario comprende:

- lo scafo con tutte le sue pertinenze ed accessori;
- l'apparato motore con i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto;
- se di proprietà dell'Assicurato;
- gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici;
- la vettovaglia, il combustibile ed ogni altra provvista.

Art. 5 - Premio

Il premio è annuo ed unico: è dovuto per intero anche se ne è convenuto il frazionamento in rate, salvo eventuali restituzioni di premio previste dalle allegato clausole dell'Institute of London Underwriters. In caso di indennizzo per perdita totale (effettiva, costruttiva o transatta) della nave conseguente ad un sinistro avvenuto nel corso di polizza di durata inferiore all'anno, ovvero verificatosi nel tempo per il quale la polizza risulta prorogata (sia automaticamente, sia per accordo) oltre la scadenza originaria pattuita la Società avrà diritto al pagamento di un premio complementare pari alla differenza fra l'intero premio annuo e quanto pagato per la copertura inferiore all'anno o per la proroga.

Art. 6 - Pagamento del premio

Il premio o le rate di premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti presso la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 7 - Fallimento dell'Assicurato

Fatte salve le previsioni di cessazione automatica della copertura per cambiamento di gestione o altro, contenute nelle clausole dell'Institute of London Underwriters allegato, in caso di fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Assicurato, la Società ha facoltà di recedere dal contratto dando avviso mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno dalla data di ricezione della raccomandata; a richiesta dell'Assicurato, qualora la nave sia in viaggio al momento di ricezione della raccomandata, il recesso avrà effetto dall'arrivo della nave nel porto di destino, se la nave viaggia in zavorra, o dall'arrivo nell'ultimo porto di discarica, se la nave viaggia con carico.

Il recesso implica rinuncia da parte della Società al residuo premio dalla data di cessazione della copertura.

Art. 8 - Notifica del danno

Il riferimento al Lloyd's Agent contenuto nelle allegato clausole inglesi si intende annullato e pertanto la denuncia del danno dovrà essere notificata per iscritto alla Direzione della Società o all'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 9 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare alla Società la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

- quando ricorrono gli estremi previsti dall'Art. 540 lett. a e b cod. nav.;
- quando ricorrono gli estremi previsti dalla clausola "Constructive Total Loss" delle condizioni inglesi allegato;
- quando l'Assicurato, per il verificarsi di un rischio coperto, è privato del possesso della nave sia definitivamente, sia per un periodo di 12 mesi al termine del quale non è prevedibile un imminente recupero, ovvero quando, decorsi 12 mesi di spossessamento, il costo di recupero eccede il valore assicurato.

L'abbandono deve essere notificato alla Società nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 10 - Pagamento delle indennità

La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dal completamento della "liquidazione di avaria", salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge. All'atto del pagamento dell'indennità relativa ad una perdita od avaria, la Società avrà facoltà di compensare le rate di premio non scadute sulla polizza per la quale paga il danno.

Art. 11 - Inchiesta sul sinistro

Nel caso che l'Autorità proceda ad inchiesta per l'accertamento della responsabilità personale dell'Assicurato relativa ad un sinistro, il pagamento dell'indennità assicurativa eventualmente dovuta in dipendenza del sinistro stesso resta sospeso fino alla chiusura dell'inchiesta; se gli atti dell'inchiesta vengono trasmessi all'autorità giudiziaria, o se comunque viene iniziata un'istruttoria penale a carico dell'Assicurato in relazione al sinistro, il pagamento dell'indennità resta sospeso fino alla pronuncia del magistrato penale.

Art. 12 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più Assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti unicamente con la Società cui è affidata la delega, la quale ne darà a sua volta comunicazione agli altri Assicuratori.

Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune. Ciascuna Società è tenuta al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta ed è responsabile solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 13 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.



INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES

Hulls—Time

This insurance is subject to English law and practice

1 PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

- 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
- 1.2 capture seizure arrest restraint or detention, and the consequences thereof or any attempt thereat
- 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war
- 1.4 sinkers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 1.5 any terrorist or any person acting maliciously or from a political motive
- 1.6 confiscation or expropriation.

2 INCORPORATION

The Institute Time Clauses—Hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) except Clauses 1.2, 2, 3, 4, 6, 12, 21.1.8, 22, 23, 24, 25 and 26 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses.

Held covered in case of breach of warranty as to towage or salvage services provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advice and any additional premium required by them be agreed.

3 DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detention confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery.

4 EXCLUSIONS

This insurance excludes

- 4.1 loss damage liability or expense arising from
 - 4.1.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war
 - 4.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France,
the Union of Soviet Socialist Republics,
the People's Republic of China
 - 4.1.3 requisition or pre-emption
 - 4.1.4 capture seizure arrest restraint detention confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered
 - 4.1.5 arrest restraint detention confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations
 - 4.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause
 - 4.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4),
- 4.2 loss damage liability or expense covered by the Institute Time Clauses—Hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) or which would be recoverable thereunder but for Clause 12 thereof.
- 4.3 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance.
- 4.4 any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York-Antwerp Rules 1974.

5 TERMINATION

- 5.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.
- 5.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall **TERMINATE AUTOMATICALLY**
 - 5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 4.1.1 wheresoever or whosoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved
 - 5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France,
the Union of Soviet Socialist Republics,
the People's Republic of China
 - 5.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.
- 5.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 5, or of the sale of the Vessel, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended date of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 5 above.

1/1/95

**INSTITUTE NOTICE OF CANCELLATION,
AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND WAR AND NUCLEAR
EXCLUSIONS CLAUSES, ETC.**

This clause shall be paramount and shall prevail over anything contained in this insurance inconsistent therewith

1 Cancellation

Cover hereunder in respect of the risks of war, etc may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate cover subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

2 Automatic Termination of Cover

Whether or not such notice of cancellation has been given cover hereunder in respect of the risks of war, etc. shall **TERMINATE AUTOMATICALLY**

2.1 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

2.2 in respect of any vessel, in connection with which cover is granted hereunder, in the event of such vessel being requisitioned either for title or use.

3 Five Powers War and Nuclear Exclusions

This insurance excludes

3.1 loss damage liability or expense arising from

3.1.1 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

3.1.2 requisition either for title or use.

3.2 loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or arising from

3.2.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

3.2.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

3.2.3 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4 Law and Practice

This clause is subject to English law and practice.

Cover in respect of the risks of war, etc shall not become effective if, subsequent to acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of attachment of risk, there has occurred any event which would have automatically terminated cover under the provisions of this clause.

CL 359 Sold by Witherby & Co. Ltd., London

— © Copyright — The Institute of London Underwriters

FARO

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Contratto di Assicurazione Polizza Corpi (R.O.)

Il presente Fascicolo contiene:

- Informativa Privacy
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Intermediario GENERAL BROKER SERVICE COD. 298 as	Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA Sede Legale e Direzione Commerciale Viale Parioli 1/3 - 00197 Roma Telefono 06-8079767 Direzione Generale Via Piazza Piccapietra 73/1 - 16121 Genova Telefono 010-8595001 Sito Internet www.faroass.it Email info@faroass.it
---	--

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la "Nota Informativa"

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

FARO

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Contratto di Assicurazione Polizza Corpi (R.O.)

Il presente Fascicolo contiene:

- Informativa Privacy
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Intermediario GENERAL BROKER SERVICE COD. 298 as	Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA Sede Legale e Direzione Commerciale Viale Parioli 1/3 - 00197 Roma Telefono 06-8079767 Direzione Generale Via Piazza Piccapietra 73/1 - 16121 Genova Telefono 010-8595001 Sito Internet www.faroass.it Email info@faroass.it
---	--

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la "Nota Informativa"

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

(Art. 185 Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209)

La presente Nota Informativa è redatta secondo le prescrizioni contenute nella Circolare Isvap n. 303 del 2 Giugno 1997 ed ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005).

La presente Nota Informativa, non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione della polizza.

A) Informazioni sull'Insieme Assicuratrice

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A – Gruppo Memo

Sede Legale e Direzione Generale

Sede Legale	Viale Parioli 1/3 – 00197 Roma
Telefono	06-8079767
Direzione Generale	Piazza Piccapietra 73/1 – 16121 Genova
Telefono	010-8595000
Sito Internet	www.faroass.it
Email	info@faroass.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375, Gazzetta Ufficiale del 3 Agosto 1992, n. 181, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.1.00107, appartenente al Gruppo MEMO, iscritto all'Albo Gruppi Isvap il 9 Marzo 2009 al n. 37.

B) Informazioni sul contratto

Legge applicabile al Contratto.

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 Settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato, qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 Dicembre 1984 n. 975.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Entro il biennio durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all'intermediario e/o all'impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizione.

Nell' Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o promosso azione legale contro quest'ultimo.

L'impresa di assicurazione inoltre ha il diritto ad esigere il pagamento delle rate del premio entro un anno dalle singole scadenze.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
 Cap. Soc. € 32.837.321.76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03278560103
 Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
 Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
 Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memo S.p.A.

Direzione Generale:
 16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
 Sede Legale e Direzione Commerciale:
 00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C) Informazioni sui reclami

Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per posta, a mezzo A/R, telefax od e-mail a: FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA UFFICIO LEGALE -- GESTIONE RECLAMI P.zza Piccapietra 73/1 16121 Genova Tel: 010-8595-085 Fax: 010-8595-005 E-mail: reclami@faroass.it	Nel caso l'esponente non di ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni potrà rivolgersi a: ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06-42133353/745
---	---

Il reclamo presentato, all'impresa di assicurazione deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e relative circostanze.

Se il reclamo è invece indirizzato all'Isvap, deve contenere, oltre ai requisiti sopra evidenziati anche: copia del reclamo già inoltrato all'impresa di assicurazione ed il relativo riscontro fornito dalla stessa.

I reclami che hanno per oggetto la gestione del rapporto contrattuale – in relazione all'attribuzione di responsabilità, all'effettività della prestazione, della qualificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto – devono essere rivolti direttamente all'Impresa di Assicurazione.

I reclami che hanno per oggetto l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono invece essere rivolti direttamente all'Isvap.

Non rientrano nella competenza dell' ISVAP i reclami relative alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all'attribuzione della responsabilità nonché quelli per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente (http://ec.europa.eu/internal_market/financeservices/retail/finnet/index_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

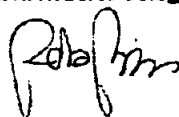
Si ricorda che permane la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Bologna



Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Cap. Soc. € 32.837.321,76 I.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103

Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,

Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)

Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

APPENDICE

SISTEMA INTERNAZIONALE - SI -

Entrata in vigore delle unità di misura legali

La Direttiva n. 3/2009/CE dell'11 Marzo 2009, modificativa della Direttiva n. 80/181/CEE, recepita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, che a sua volta ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 802/1982, ha stabilito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, delle unità di misura legali del Sistema Internazionale - SI - e contestualmente ha dichiarato illegalità di determinate misure usate nella prassi quotidiana, in quanto non rientranti nel Sistema Internazionale - SI - in particolare il quintale, il vapore, l'anno ed il mese.

Di seguito si evidenziano le unità misure, rilevanti ai fini assicurativi, che, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, sono state dichiarate illegali in base al Sistema Internazionale - SI - e le corrispondenti unità di misura legali sostitutive

TABELLA 1

Grandezza	Unità di misura non ammesse dal SI	Unità di misura legali ammesse del SI e correlativo simbolo
Tempo	anno e mese	giorno - d
Massa	quintale	kilogrammo - kg
Potenza	cavallo vapore	watt - W

TABELLA 2

Le unità di misura legali di base del Sistema Internazionale - SI - sono

Grandezza	Unità di misura legali di base SI	
	Nome	Simbolo
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Temperatura	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Intensità luminosa	candela	cd

Per le variazioni delle altre unità di misura di base si rinvia al testo del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, modificativo del D.P.R. n. 802/1982 - *Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura* - che comprende la tabella 1.2.3 avente per oggetto le unità derivate del Sistema Internazionale - SI -.

Avvertenza : nel testo di polizza sono state mantenute per chiarezza interpretativa ancora le unità di misura non ammesse dal SI, di cui alla tabella 1, in quanto di uso comune. Ad esempio per anno si dovrà intendere 365-366 giorni (366 giorni qualora ricorra l'anno bisestile) e per mese 30-31 giorni (per il mese di febbraio 28-29 qualora ricorra l'anno bisestile).

In ogni caso si ribadisce il valore obbligatorio e prevalente della presente Appendice e delle relative unità di misure legali del Sistema Internazionale - SI -.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria, Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Panoli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



POLIZZA N. 20.731 R.O.

Alle Condizioni tutte la Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in seguito denominata Società, assicura a favore della Spett.le

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 65
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

la somma di Euro **500.000,00** (cinquecentomila/00) su corpo, attrezzi, dotazioni, macchine ed accessori della motonave traghetto di bandiera italiana denominata:

"ADRIA"
DEL 1988 - TSL 154,00

per il periodo di 12 mesi a decorrere dalle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2010 alle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2011.

CONTEGGIO DEL PREMIO

C.M. Euro 500.000,00 (forfait)	Euro 7.800,00
Imposta di assicurazione 0,05%	<u>Euro 3,90</u>
Premio totale pagabile in un'unica soluzione	<u>Euro 7.803,90</u>

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



PATTI SPECIALI

ART. 1)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 1) delle Condizioni Generali del presente "Capitolato Camogli" Ed. 1988 e con le limitazioni e cancellature ivi stabilite circa la legge applicabile e la giurisdizione, la presente sicurtà è prestata alle condizioni delle allegate "Institute Time Clauses – Hulls" Ed. 1.10.83 con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- Clausola 8 : la clausola si intende annullata;
- Clausola 12 : l'importo della franchigia viene fissato in Euro 7.500,00
- Clausola 22.1.2 : la clausola si intende annullata

Clausola scoperto obbligatorio

In casi di danno (o perdita) a qualsiasi macchinario, caldaia, asse e apparecchiature connesse, comunque causato, nonché in caso di danno (o perdita) attribuibile in tutto o in parte a negligenza del Comandante, Ufficiali o Equipaggio della nave, oltre alla franchigia di polizza sarà a carico dell'Assicurato per ogni singolo avvenimento un importo pari al 20% del danno residuo dopo l'applicazione della franchigia.

In caso di indennità per Perdita Totale o Perdita Totale Costruttiva, non sarà dedotto lo scoperto di cui al paragrafo precedente.

La presente sicurtà è soggetta alle seguenti clausole di cui si allega il testo:

- Adeguatezza al riconoscimento elettronico della nave (corpi navi)
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.03
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause Ed. 10.11.03

ART. 2)

CLAUSOLA CANCELLING RETURN ONLY

Il tasso di premio di cui alla presente polizza è soggetto alla condizione "Cancelling Return Only"; conseguentemente nessun rimborso di premio sarà concesso se non in caso di cancellazione della presente polizza.

ART. 3)

LIMITI DI NAVIGAZIONE

La sicurtà è prestata per la navigazione nel porto e golfo di Taranto.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 173 - Tel 06 8079767 - Fax 06 80560336 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



ART. 4)

CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

L'Assicurato dichiara che la nave risulta classificata, per la navigazione entro i limiti stabiliti in polizza, alla Classe 100-A1.1 del Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e si **obbliga** a mantenere tale classe per tutta la durata dell'Assicurazione.

Ove al verificarsi di un qualsiasi danno la nave non risultasse come sopra classificata, l'Assicurato **decadrà** dal diritto a percepire il relativo indennizzo, fermo il diritto degli Assicuratori a percepire l'intero premio.

ART. 5)

CLAUSOLA PROLUNGATO DISARMO

Nel caso in cui la nave assicurata si trovi in disarmo per un periodo di 180 o più giorni e venga successivamente riarmata, la validità della presente copertura per la navigazione è **soggetta** all'ottenimento da parte dell'Armatore assicurato di apposita attestazione di buona pratica del disarmo e del successivo riarmo, da rilasciarsi da parte del Registro Italiano Navale.

ART. 6)

GARANZIE A TERZI

In caso di salvataggio o di reclami di Terzi per rischi coperti dalla presente polizza, a richiesta dell'Assicurato, gli Assicuratori rilasceranno lettera di garanzia per evitare il sequestro della nave o per ottenerne il dissequestro.

A tale effetto l'impegno degli Assicuratori è **limitato** al rilascio di una propria lettera di garanzia in valuta di polizza e con l'esclusione di ogni tipo di garanzia bancaria.

Resta inteso e confermato che la lettera di garanzia sarà rilasciata **entro i limiti della copertura prevista dalla polizza e solo se l'Assicurata sarà in regola nel pagamento dei premi.**

ART. 7)

PAGAMENTO DEL PREMIO

In parziale deroga al disposto dell'Art. 1901) del Codice Civile, nonché a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza, si conviene che se il Contraente non paga il premio o la rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione **resta sospesa** fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà tuttavia effetto qualora il pagamento sia effettuato entro le ore 24.00 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del contratto.

ART. 8)

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker General Broker Service S.p.A. - Via Bargoni 54 - 00153 Roma e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker; ai fini dell'Art. 1901) c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente/Assicurato.

Le quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi al Contraente/Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Il Broker e' tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

ART. 9)

FORO COMPETENTE

Qualunque sia il domicilio del Contraente suoi cessionari od aventi causa, il foro competente in caso di controversie e' nel luogo di emissione della polizza e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per cagione di connessione e continenza di causa.

Emessa in tre originali ad un solo effetto, letta, firmata e scambiata fra le Parti.
Genova, 03 Giugno 2010

LA CONTRAENTE:

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

LA SOCIETA':

FARO
Compagnia di Ass.ni e Riass.ni spa

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA 03276560103
Imp. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 1/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - Piazza Principe 73/1 - Tel. 010 8525000 - Fax 010 8595005 - www.farocassa.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Parodi 113 - Tel. 06 8079747 - Fax 06 80660338 - www.farocassa.it - info@faroass.it



Polizza Camogli 1988

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle condizioni delle allegato clausole dell'Institute of London Underwriters, indicate all'Art. 1 delle Condizioni Aggiuntive, nelle quali le espressioni "for use only with the new marine policy form" e "This insurance is subject to English law and practice" riportate sul frontespizio si intendono cancellate.

Art. 2 - Legge regolatrice del contratto e interpretazione delle clausole inglesi

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le clausole inglesi allegato alla presente polizza dovranno tuttavia essere interpretate e applicate così come sono interpretate e applicate in Inghilterra.

Art. 3 - Giurisdizione e foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 4 - Valutazione della nave

Il valore attribuito alla nave nella polizza in conformità all'Art. 515 del Codice della Navigazione equivale a stima e salvo patto contrario comprende:

- lo scafo con tutte le sue pertinenze ed accessori;
- l'apparato motore con i suoi organi ausiliari e dotazioni di riserva;
- se di proprietà dell'Assicurato;
- gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici;
- le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

Art. 5 - Premio

Il premio è annuo ed unico: è dovuto per intero anche se ne è convenuto il frazionamento in rate, salvo eventuali restituzioni di premio previste dalle allegato clausole dell'Institute of London Underwriters. In caso di indennizzo per perdita totale (effettiva, costruttiva o transita) della nave conseguente ad un sinistro avvenuto nel corso di polizza di durata inferiore all'anno, ovvero verificatosi nel tempo per il quale la polizza risulta prorogata (sia automaticamente, sia per accordo) oltre la scadenza originaria pagata la Società avrà diritto al pagamento di un premio complementare pari alla differenza fra l'intero premio annuo e quanto pagato per la copertura inferiore all'anno e per la proroga.

Art. 6 - Pagamento del premio

Il premio e le rate di premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti presso la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 7 - Fallimento dell'Assicurato

Fatta salva la previsione di cessazione automatica della copertura per cambiamento di gestione o altro, contenute nelle clausole dell'Institute of London Underwriters allegato, in caso di fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Assicurato, la Società ha facoltà di recedere dal contratto dandone avviso mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno dalla data di ricezione della raccomandata; a richiesta dell'Assicurato, qualora la nave sia in viaggio al momento di ricezione della raccomandata, il recesso avrà effetto dall'arrivo della nave nel porto di destino, se la nave viaggia in zavorra, o dall'arrivo nell'ultimo porto di scarica, se la nave viaggia con carico.

Il recesso implica rinuncia da parte della Società al residuo premio dalla data di cessazione della copertura.

Art. 8 - Notifica del danno

Il riferimento al Lloyd's Agent contenuto nelle allegato clausole inglesi si intende annullato e pertanto la denuncia del danno dovrà essere notificata per iscritto alla Direzione della Società o all'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 9 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare alla Società la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

- quando ricorrono gli estremi previsti dall'Art. 540 lett. a e b cod. nav.;
- quando ricorrono gli estremi previsti dalla clausola "Constructive Total Loss" delle condizioni inglesi allegato;
- quando l'Assicurato, per il verificarsi di un rischio coperto, è privato del possesso della nave sia definitivamente, sia per un periodo di 12 mesi al termine del quale non è prevedibile un imminente recupero, ovvero quando, decorso 12 mesi di spossessamento, il costo di recupero eccede il valore assicurato.

L'abbandono deve essere notificato alla Società nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 10 - Pagamento delle indennità

La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dal completamento della "liquidazione di avaria", salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge. All'atto del pagamento dell'indennità relativa ad una perdita od avaria, la Società avrà facoltà di compensare le rate di premio non scadute sulla polizza per la quale paga il danno.

Art. 11 - Inchiesta sul sinistro

Nel caso che l'Autorità proceda ad inchiesta per l'accertamento della responsabilità personale dell'Assicurato relativa ad un sinistro, il pagamento dell'indennità assicurativa eventualmente dovuta in dipendenza del sinistro stesso resta sospeso fino alla chiusura dell'inchiesta; se gli atti dell'inchiesta vengono trasmessi all'autorità giudiziaria, o se comunque viene iniziata un'istruttoria penale a carico dell'Assicurato in relazione al sinistro, il pagamento dell'indennità resta sospeso fino alla pronuncia del magistrato penale.

Art. 12 - Cassierazione e delega

Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più Assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti unicamente con la Società cui è affidata la delega, la quale ne darà a sua volta comunicazione agli altri Assicuratori.

Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune. Ciascuna Società è tenuta al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta ed è responsabile solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 13 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS

This insurance is subject to English law and practice.

1. NAVIGATION

1. The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, and it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers. This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in connection with loading and discharging.
2. In the event of the Vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel (not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the Vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations, including whilst approaching, lying alongside and leaving, unless previous notice that the Vessel is to be employed in such operations has been given to the Underwriters and any amended terms of cover and any additional premium required by them have been agreed.
3. In the event of the Vessel sailing (with or without cargo) with an intention of being (a) broken up, or (b) sold for breaking up, any claim for loss of or damage to the Vessel occurring subsequent to such sailing shall be limited to the market value of the Vessel as scrap at the time when the loss or damage is sustained, unless previous notice has been given to the Underwriters and any amendments to the terms of cover, insured value and premium required by them have been agreed. Nothing in this Clause 1.3 shall affect claims under Clauses 8 and/or 9.

2. CONTINUATION

1. Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.

3. BREACH OF WARRANTY

1. Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, locality, towage, salvage services or date of sailing, provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advice and any amended terms of cover and any additional premium required by them be agreed.

4. TERMINATION

1. This Clause 4 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in the insurance inconsistent therewith.
2. Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time:
 - a. change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls. Time such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society;
 - b. any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel, provided that, if the Vessel has cargo on board and has already sailed from her loading port or is at sea in ballast, such automatic termination shall be deferred, whilst the Vessel continues her planned voyage, until arrival at final port of discharge if with cargo or at port of destination if in ballast. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is at sea or in port.

A pro rata daily net return of premium shall be made.

5. ASSIGNMENT

1. No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

6. PERILS

1. This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by:
 - 6.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters;
 - 6.1.2 fire, explosion;
 - 6.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel;
 - 6.1.4 jettison;
 - 6.1.5 piracy;
 - 6.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors;
 - 6.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation;
 - 6.1.8 earthquake volcanic eruption or lightning.

(Continued)

6.1	This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by:	65
6.2	accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel	66
6.2.1	bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull	67
6.2.2	negligence of Master Officers Crew or Pilot	68
6.2.3	negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder	67
6.2.4	barratry of Master Officers or Crew	68
	provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers	69
6.3	Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel.	70
7	POLLUTION HAZARD	72
	This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them, to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel.	72
8	3/4THS COLLISION LIABILITY	80
8.1	The Underwriters agree to indemnify the Assured for three-fourths of any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for:	81
8.1.1	loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel.	84
8.1.2	delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon.	85
8.1.3	general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon.	86
	where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel	86
8.2	The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:	90
8.2.1	Where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of cross-liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.	92
8.2.2	In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of three-fourths of the insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one collision.	98
8.3	The Underwriters will also pay three-fourths of the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the prior written consent of the Underwriters.	98
	EXCLUSIONS	102
8.4	Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of:	103
8.4.1	removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever	104
8.4.2	any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels	106
8.4.3	the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel	107
8.4.4	loss of life, personal injury or illness	108
8.4.5	pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels.	108
9	SISTERSHIP	111
	Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.	112
10	NOTICE OF CLAIM AND TENDERS	117
10.1	In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.	118
10.2	The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.	120
10.3	The Underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel. Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, an allowance shall be made at the rate of 30% per annum on the insured value for time lost between the despatch of the invitations to tender required by Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as the result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.	122
	Due credit shall be given against the allowance as above for any amounts recovered in respect of fuel and stores and wages and maintenance of the Master Officers and Crew or any member thereof, including amounts allowed in general average, and for any amounts recovered from third parties in respect of damages for detention and/or loss of profit and/or running expenses, for the period covered by the tender allowance or any part thereof.	126
	Where a part of the cost of the repair of damage other than a fixed deductible is not recoverable from the Underwriters the allowance shall be reduced by a similar proportion.	127
10.4	In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 10 a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.	128

11 GENERAL AVERAGE AND SALVAGE	141
11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under-insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.	141
11.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York-Antwerp Rule.	142
11.3 When the Vessel sails in ballast, not under charter, the provisions of the York-Antwerp Rules, 1974 (excluding Rules XX and XXI) shall be applicable, and the voyage for this purpose shall be deemed to continue from the port or place of departure until the arrival of the Vessel at the first port or place hereafter other than a port or place of refuge or a port or place of call for bunkering only. If at any such intermediate port or place there is an abandonment of the adventure originally contemplated the voyage shall thereupon be deemed to be terminated.	142
11.4 No claim under this Clause 11 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.	143
12 DEDUCTIBLE	151
12.1 No claims arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence including claims under Clauses 8, 11 and 13 exceeds in which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 13 arising from the same accident or occurrence.	151
12.2 Claims for damage by heavy weather occurring during a single sea passage between two successive ports shall be treated as being due to one accident. In the case of such heavy weather extending over a period not wholly covered by this insurance the deductible to be applied to the claim recoverable hereunder shall be the proportion of the above deductible that the number of days of such heavy weather falling within the period of this insurance bears to the number of days of heavy weather during the single sea passage. The expression "heavy weather" in this Clause 12.2 shall be deemed to include contact with floating ice.	152
12.3 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.	153
12.4 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.	153
13 DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)	157
13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.	157
13.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 13.5) and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 13.	158
13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.	158
13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouing exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.	159
13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under-insurance.	160
13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.	160
14 NEW FOR OLD	161
Claims payable without deduction new for old.	161

15	BOTTOM TREATMENT	208
	in no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or other surface preparation or painting of the Vessel's bottom except that:	209
15.1	gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereto.	209
15.2	gritblasting and/or other surface preparation of:	210
	the butts or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs.	211
	areas of plating damaged during the course of fairing, either in place or ashore.	212
15.3	supplying and applying the first coat of primer/anti-corrosive to those particular areas mentioned in 15.1 and 15.2 above.	213
	shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.	214
16	WAGES AND MAINTENANCE	215
	No claim shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master, Officers and Crew, or any member thereof, except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.	216
17	AGENCY COMMISSION	222
	In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.	223
18	UNREPAIRED DAMAGE	228
18.1	The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.	229
18.2	In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.	230
18.3	The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.	231
19	CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS	237
19.1	In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.	238
19.2	No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.	239
20	FREIGHT WAIVER	241
	In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not.	242
21	DISBURSEMENTS WARRANTY	243
21.1	Additional insurances as follows are permitted:	244
21.1.1	<i>Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery.</i> A sum not exceeding 25% of the value stated herein.	250
21.1.2	<i>Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time.</i> A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 21.1.1.	251
21.1.3	<i>Freight or Hire, under contracts for voyage.</i> A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.	252
21.1.4	<i>Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter.</i> A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.	253
21.1.5	<i>Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages.</i> A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 21.1.2 and 21.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. An insurance under this Section may begin on the signing of the charter.	254
21.1.6	<i>Premiums.</i> A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.	255
21.1.7	<i>Returns of Premium.</i> A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise.	256
21.1.8	<i>Insurance irrespective of amount against:</i> Any risks excluded by Clauses 23, 24, 25 and 26 below.	257
21.2	Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 21.1.1 to 21.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A., or subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.	258

(Continued)

22	RETURNS FOR LAY-UP AND CANCELLATION	289
22.1	To return as follows:	289
22.1.1	Pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled by agreement:	290
22.1.2	For each period of 30 consecutive days the Vessel may be laid up in a port or in a lay-up area provided such port or lay-up area is approved by the Underwriters (with special liberties as hereinafter allowed):	291
	(a).....per cent net not under repair	291
	(b).....per cent net under repair:	291
	If the Vessel is under repair during part only of a period for which a return is claimable, the return shall be calculated pro rata to the number of days under (a) and (b) respectively:	291
22.2	PROVIDED ALWAYS THAT	291
22.2.1	a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period covered by this insurance or any extension thereof	291
22.2.2	in no case shall a return be allowed when the Vessel is lying in exposed or unprotected waters, or in a port or lay-up area not approved by the Underwriters but, provided the Underwriters agree that such non-approved lay-up area is deemed to be within the vicinity of the approved port or lay-up area, days during which the Vessel is laid up in such non-approved lay-up area may be added to days in the approved port or lay-up area to calculate a period of 30 consecutive days and a return shall be allowed for the proportion of such period during which the Vessel is actually laid up in the approved port or lay-up area	301
22.2.3	loading or discharging operations or the presence of cargo on board shall not debar returns but no return shall be allowed for any period during which the Vessel is being used for the storage of cargo or for lightering purposes	305
22.2.4	in the event of any amendment of the annual rate, the above rates of return shall be adjusted accordingly:	311
22.2.5	in the event of any return recoverable under this Clause 22 being based on 30 consecutive days which fall on successive insurances effected for the same Assured, this insurance shall only be liable for an amount calculated at pro rata of the period rates 22.1.2(a) and/or (b) above for the number of days which come within the period of this insurance and in which a return is actually applicable. Such overlapping period shall run, at the option of the Assured, either from the first day on which the Vessel is laid up or the first day of a period of 30 consecutive days as provided under 22.1.2(a) or (b), or 22.2.2 above.	315
	The following clauses shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.	320
23	WAR EXCLUSION	322
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by:	322
23.1	war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power	324
23.2	capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat	327
23.3	derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.	327
24	STRIKES EXCLUSION	329
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by:	330
24.1	strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotion:	331
24.2	any terrorist or any person acting from a political motive.	333
25	MALICIOUS ACTS EXCLUSION	334
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from:	335
25.1	the detonation of an explosive	336
25.2	any weapon of war	337
	and caused by any person acting maliciously or from a political motive.	338
26	NUCLEAR EXCLUSION	339
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter:	340

10/11/2003

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL. 370

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



10/11/03

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising there from, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.
-

CL. 380

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa MemoIn S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



ELECTRONIC DATE RECOGNITION CL.
(Circolare A.N.I.A. Novembre 1998)

- 1 Al fine di assicurare che i *computer*, le apparecchiature e i componenti elettronici presenti a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento elettronico della data, l'assicurato deve garantire che:
 - a) i produttori delle apparecchiature summenzionate forniscano una conferma scritta attestante che tali strumenti funzionano correttamente in relazione al riconoscimento elettronico della data;
 - b) le apparecchiature – nella misura in cui i produttori non possano o non intendano inviare tale conferma secondo quanto menzionato alla lettera (a) – vengano testate al fine di stabilirne il funzionamento corretto, separatamente o in associazione con altri strumenti, in relazione al riconoscimento elettronico della data.
- 2 Nel caso in cui le conferme e/o i *test*, secondo quanto menzionato nel paragrafo 1, rivelino che le apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente, l'assicurato deve adottare le misure necessarie per risolvere tale problema.
- 3 In nessun caso, l'assicuratore sarà responsabile di qualsiasi eventuale perdita causata dall'inadempimento negligente dell'assicurato nel soddisfare le condizioni stabilite sopra. La presente clausola non pregiudicherà nessun'altra difesa in relazione alla perdita causata dai problemi di riconoscimento della data.
- 4 In nessun caso, l'assicuratore sarà responsabile di qualsiasi perdita, danno, responsabilità o spesa riguardanti qualunque *software*, programmazione, sistema operativo, codice o dati.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(qui di seguito D.Lgs. n. 196/03)**

Premesso che ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del D.Lgs n. 196/03 si intende per:

- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
- **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

Al sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a è realizzato per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: Isvap, Autorità Giudiziarla ecc.);
- b è diretto all'espletamento da parte della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (qui di seguito la 'Società') delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, attività di marketing, ricerche ed analisi di mercato.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 196/03: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati e anche se non registrati in una banca dati;
- b è effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- c è diretto al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. N° 196/03 (es. liceità, correttezza, ecc.);
- d è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare ed eventualmente da soggetti esterni alla Società.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per adempimenti fiscali.);
- b strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, attività di marketing, ricerche ed analisi di mercato.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3 a) e b) comporterà l'impossibilità per la Società di concludere e/o eseguire i relativi rapporti giuridici o di gestire e liquidare sinistri

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



5. Comunicazione di dati

- a I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) - a soggetti inerenti lo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, comproprietari, vincolatari) nonché ad altri soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa", quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, mediatori di assicurazione e di riassicurazione e altri canali di acquisizione di banche, fondi pensione, legali, medici, strutture sanitarie, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, eventuali società di servizi alle quali affidare la gestione e/o liquidazione dei sinistri, nonché eventuali società di servizi informatici o di archiviazione o ad altri servizi di natura tecnico/organizzativa; associazioni di categoria - Ania - organismi consortili Isvap, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Anagrafe Tributaria, ed altri soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria in virtù di legge, regolamento o normativa comunitaria;
- b Per le finalità di cui al punto 1, lett. c), a società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo che ciò non derivi da specifico obbligo di legge.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, anche temporaneamente, all'estero ed anche verso un Paese non appartenente all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, o per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è:

**Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
S.p.A.**

**Sede Legale
Viale Parioli, 1/3
00197 Roma
info@faroass.it**

Il Responsabile è il Direttore Generale.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



MODULO DI CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL Decreto Legislativo n. 196/2003

Spettabile
Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Viale Parioli 1/3
00197 Roma

Io sottoscritto in relazione all'informativa ricevuta ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, comunico quanto segue:

- per la finalità di cui al punto 1, comma primo, lettera a) e b), dell'informativa (finalità di conclusione e gestione del contratto assicurativo)*;
- per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 5, lettera a) dell'informativa (comunicazione obbligatoria per Legge di dati a soggetti del settore assicurativo)*;
- per la finalità di cui al punto 7, dell'informativa (trasferimento dati all'estero)*

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

- per la finalità di cui al punto 1, comma primo, lettera c), dell'informativa (promozioni commerciali)

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

- per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 5, lettera b) dell'informativa (comunicazione dati a società specializzate nella promozione commerciale);

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Luogo e data

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

*Ai fini della conclusione e del perfezionamento del contratto assicurativo si ricorda che è indispensabile dare il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui i seguenti punti dell'informativa:
punto 1, comma primo, lettera b) – conclusione e gestione del contratto assicurativo;
punto 5, lettera a) - comunicazione obbligatoria a soggetti ed enti assicurativi;
punto 7 – trasferimento all'estero dei dati per la finalità connesse alla gestione del contratto assicurativo.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO

Dichiaro di aver ricevuto il presente fascicolo informativo

DATA

IL CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Fascicolo Informativo aggiornato al: 24/02/2010

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



FARO

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Contratto di Assicurazione Polizza Corpi

(R.O.)

Linche Obbligazioni

Il presente Fascicolo contiene:

- Informativa Privacy
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Intermediario GENERAL BROKER SERVICE COD. 298 as	Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA Sede Legale e Direzione Commerciale Viale Parioli 1/3 - 00197 Roma Telefono 06-8079767 Direzione Generale Via Piazza Piccapietra 73/1 - 16121 Genova Telefono 010-8595001 Sito Internet www.faroass.it Email info@faroass.it
---	--

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la "Nota Informativa"

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

NOTA INFORMATIVA SUL CONTRATTO

(Art. 185 Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209)

La presente Nota Informativa è redatta secondo le prescrizioni contenute nella Circolare Isvap n. 303 del 2 Giugno 1997 ed ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005).

La presente Nota Informativa, non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione della polizza.

A) Informazioni sull'Impresa Assicuratrice

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A – Gruppo Memo

Sede Legale e Direzione Generale

Sede Legale	Viale Parioli 1/3 – 00197 Roma
Telefono	06-8079767
Direzione Generale	P.zza Piccapietra 73/1 – 16121 Genova
Telefono	010-8595000
Sito Internet	www.faroass.it
Email	info@faroass.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375, Gazzetta Ufficiale del 3 Agosto 1992, n. 181, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.1.00107, appartenente al Gruppo MEMO, iscritto all'Albo Gruppi Isvap il 9 Marzo 2009 al n. 37.

B) Informazioni sul contratto

Legge applicabile al Contratto.

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 Settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato, qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 Dicembre 1984 n. 975.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Entro il biennio durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all'intermediario e/o all'impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizione.

Nell' Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o promosso azione legale contro quest'ultimo.

L'impresa di assicurazione inoltre ha il diritto ad esigere il pagamento delle rate del premio entro un anno dalle singole scadenze.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
 Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
 Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
 Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
 Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memo S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C) Informazioni sui reclami

Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per posta, a mezzo A/R, telefax od e-mail a: FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA UFFICIO LEGALE – GESTIONE RECLAMI P.zza Piccapietra 73/1 16121 Genova Tel: 010-8595-085 Fax: 010-8595-005 E-mail: reclami@faroass.it	Nel caso l'esponente non di ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni potrà rivolgersi a: ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06-42133353/745
--	--

Il reclamo presentato, all'impresa di assicurazione deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e relative circostanze.

Se il reclamo è invece indirizzato all'ISVAP, deve contenere, oltre ai requisiti sopra evidenziati anche: copia del reclamo già inoltrato all'impresa di assicurazione ed il relativo riscontro fornito dalla stessa.

I reclami che hanno per oggetto la gestione del rapporto contrattuale – in relazione all'attribuzione di responsabilità, all'effettività della prestazione, della qualificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto – devono essere rivolti direttamente all'impresa di Assicurazione.

I reclami che hanno per oggetto l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono invece essere rivolti direttamente all'ISVAP.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami relative alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all'attribuzione della responsabilità nonché quelli per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che permane la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Bologna



Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103

Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria.

Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)

Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

APPENDICE

SISTEMA INTERNAZIONALE - SI - Entrata in vigore delle unità di misura legali

La Direttiva n. 3/2009/CE dell'11 Marzo 2009, modificativa della Direttiva n. 80/181/CEE, recepita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, che a sua volta ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 802/1982, ha stabilito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, delle unità di misura legali del Sistema Internazionale - SI - e contestualmente ha dichiarato illegalità di determinate misure usate nella prassi quotidiana, in quanto non rientranti nel Sistema Internazionale - SI - in particolare il quintale, il vapore, l'anno ed il mese.

Di seguito si evidenziano le unità misure, rilevanti ai fini assicurativi, che, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, sono state dichiarate illegali in base al Sistema Internazionale - SI - e le corrispondenti unità di misura legali sostitutive

TABELLA 1

Grandezza	Unità di misura non ammesse dal SI	Unità di misura legali ammesse dal SI e correlativo simbolo
Tempo	anno e mese	giorno - d
Massa	quintale	kilogrammo - kg
Potenza	cavallo vapore	watt - W

TABELLA 2

Le unità di misura legali di base del Sistema Internazionale - SI - sono

Grandezza	Unità di misura legali di base SI	
	Nome	Simbolo
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Temperatura	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Intensità luminosa	candela	cd

Per le variazioni delle altre unità di misura di base si rinvia al testo del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, modificativo del D.P.R. n. 802/1982 - *Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura* - che comprende la tabella 1.2.3 avente per oggetto le unità derivate del Sistema Internazionale - SI -.

Avvertenza : nel testo di polizza sono state mantenute per chiarezza interpretativa ancora le unità di misura non ammesse dal SI, di cui alla tabella 1, in quanto di uso comune. Ad esempio per anno si dovrà intendere 365-366 giorni (366 giorni qualora ricorra l'anno bisestile) e per mese 30-31 giorni (per il mese di febbraio 28-29 qualora ricorra l'anno bisestile).

In ogni caso si ribadisce il valore obbligatorio e prevalente della presente Appendice e delle relative unità di misure legali del Sistema Internazionale - SI -.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



POLIZZA N. 20.733 R.O.

Alle Condizioni tutte la Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in seguito denominata Società, assicura a favore della Spett.le

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 65
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

la somma di Euro **500.000,00** (cinquecentomila/00) su corpo, attrezzi, dotazioni, macchine ed accessori della motonave traghetto di bandiera italiana denominata:

"CLODIA"
DEL 1988 – TSL. 154,00

per il periodo di 12 mesi a decorrere dalle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2010 alle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2011.

CONTEGGIO DEL PREMIO

C.M. Euro 500.000,00 (forfait)	Euro 7.800,00
Imposta di assicurazione 0,05%	<u>Euro 3,90</u>
Premio totale pagabile in un'unica soluzione	<u><u>Euro 7.803,90</u></u>

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.rome@faroass.it

PATTI SPECIALI

ART. 1)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 1) delle Condizioni Generali del presente "Capitolato Camogli" Ed. 1988 e con le limitazioni e cancellature ivi stabilite circa la legge applicabile e la giurisdizione. la presente sicurtà è prestata alle condizioni delle allegate "Institute Time Clauses – Hulls" Ed. 1.10.83 con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- Clausola 8 : la clausola si intende annullata;
- Clausola 12 : l'importo della franchigia viene fissato in Euro 7.500,00
- Clausola 22.1.2 : la clausola si intende annullata

Clausola scoperto obbligatorio

In casi di danno (o perdita) a qualsiasi macchinario, caldaia, asse e apparecchiature connesse, comunque causato, nonché in caso di danno (o perdita) attribuibile in tutto o in parte a negligenza del Comandante, Ufficiali o Equipaggio della nave, oltre alla franchigia di polizza **sarà a carico dell'Assicurato** per ogni singolo avvenimento un importo pari al 20% del danno residuo dopo l'applicazione della franchigia.

In caso di indennità per Perdita Totale o Perdita Totale Costruttiva, non sarà dedotto lo scoperto di cui al paragrafo precedente.

La presente sicurtà è soggetta alle seguenti clausole di cui si allega il testo:

- Adeguatezza al riconoscimento elettronico della nave (corpi navi)
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.03
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause Ed. 10.11.03

ART. 2)

CLAUSOLA CANCELLING RETURN ONLY

Il tasso di premio di cui alla presente polizza è soggetto alla condizione "Cancelling Return Only"; conseguentemente **nessun rimborso di premio** sarà concesso se non in caso di cancellazione della presente polizza.

ART. 3)

LIMITI DI NAVIGAZIONE

La sicurtà è prestata per la navigazione nel porto e golfo di Taranto.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



ART. 4)

CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

L'Assicurato dichiara che la nave risulta classificata, per la navigazione entro i limiti stabiliti in polizza, alla Classe 100-A1.1 del Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e si obbliga a mantenere tale classe per tutta la durata dell'Assicurazione.

Ove al verificarsi di un qualsiasi danno la nave non risultasse come sopra classificata, l'Assicurato decadrà dal diritto a percepire il relativo indennizzo, fermo il diritto degli Assicuratori a percepire l'intero premio.

ART. 5)

CLAUSOLA PROLUNGATO DISARMO

Nel caso in cui la nave assicurata si trovi in disarmo per un periodo di 180 o più giorni e venga successivamente riarmata, la validità della presente copertura per la navigazione è soggetta all'ottenimento da parte dell'Armatore assicurato di apposita attestazione di buona pratica del disarmo e del successivo riarmo, da rilasciarsi da parte del Registro Italiano Navale.

ART. 6)

GARANZIE A TERZI

In caso di salvataggio o di reclami di Terzi per rischi coperti dalla presente polizza, a richiesta dell'Assicurato, gli Assicuratori rilasceranno lettera di garanzia per evitare il sequestro della nave o per ottenerne il dissequestro.

A tale effetto l'impegno degli Assicuratori è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia in valuta di polizza e con l'esclusione di ogni tipo di garanzia bancaria.

Resta inteso e confermato che la lettera di garanzia sarà rilasciata entro i limiti della copertura prevista dalla polizza e solo se l'Assicurata sarà in regola nel pagamento dei premi.

ART. 7)

PAGAMENTO DEL PREMIO

In parziale deroga al disposto dell'Art. 1901) del Codice Civile, nonché a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza, si conviene che se il Contraente non paga il premio o la rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà tuttavia effetto qualora il pagamento sia effettuato entro le ore 24.00 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del contratto.



ART. 8)

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker General Broker Service S.p.A. - Via Bargoni 54 - 00153 Roma e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker, ai fini dell'Art. 1901) c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente/Assicurato.

Le quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi al Contraente/Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Il Broker e' tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

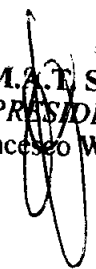
ART. 9)

FORO COMPETENTE

Qualunque sia il domicilio del Contraente suoi cessionari od aventi causa, il foro competente in caso di controversie e' nel luogo di emissione della polizza e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per cagione di connessione e continenza di causa.

Emessa in tre originali ad un solo effetto, letta, firmata e scambiata fra le Parti.
Genova, 03 Giugno 2010

LA CONTRAENTE:


A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

LA SOCIETA':


F A R O
Compagnia di Ass.ni e Riass.ni spa

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321.761 iv - C.C.I.A.A. RM 1159359 - Cod. Fisc. e Part. IVA 03276540103
Imp. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nel Ramo Uccelli con Uccello Vin Industriale,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 18375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memolin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Principe 1/31 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 3595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Principe di Savoia 115 - Tel. 06 8066031 - Fax 06 80660319 - www.faroass.it - info@faroass.it



CONDIZIONI GENERALI



Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presentati e pagati al fisco, sono a carico del Contrante anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS

This insurance is subject to English law and practice

NAVIGATION

The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail, navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress. It is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged with the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers. This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in connection with loading and unloading.

In the event of the Vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel (not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the Vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations, including whilst approaching, lying alongside and leaving, unless previous notice that the Vessel is to be employed in such operations has been given to the Underwriters and any amended terms of cover and any additional premium required by them have been agreed.

In the event of the Vessel sailing (with or without cargo) with an intention of being (a) broken up, or (b) sold for breaking up, any claim for loss of or damage to the Vessel occurring subsequent to such sailing shall be limited to the market value of the Vessel as set at the time when the loss or damage is sustained, unless previous notice has been given to the Underwriters and any amendments to the terms of cover, insured value and premium required by them have been agreed. Nothing in this Clause 1.2 shall affect claims under Clauses 2 and 3.

CONTINUATION

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.

BREACH OF WARRANTY

Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, trades, towage, salvage services or kind of sailing, provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advice and any amended terms of cover and any additional premium required by them be agreed.

TERMINATION

This Clause 4 shall prevail notwithstanding any provision whether written (typed or printed) in the instrument inconsistent therewith.

Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, the operation of automatic termination in the first

change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However, where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to certain Institute War and Strikes Clauses Hulls, then such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society.

Any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for time or use of the Vessel, provided that, if the Vessel has cargo on board and has already sailed from her loading port or is at sea in ballast, such automatic termination shall be deferred, whilst the Vessel continues her planned voyage, until arrival at final port of discharge if with cargo or at port of destination if in ballast. However, in the event of requisition for time or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is at sea or in port.

A pro rata daily net return of premium shall be made.

ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

PERILS

This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

6.1. perils of the seas, rivers, lakes or other navigable waters;

6.1.1 fire, explosion;

6.1.2 violent theft by persons from outside the Vessel;

6.1.3 jettison;

6.1.4 piracy;

6.1.5 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors;

6.1.6 contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyances, docks or harbour equipment or installations;

6.1.7 earthquake, volcanic eruption or lightning.

6.1	This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by	6
6.1.1	accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel	6
6.1.2	rusting or boilers breakage or shafts or any latent defect in the machinery or hull	6
6.1.3	negligence of Master Officers Crew or Pilot	6
6.1.4	negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder	6
6.1.5	barratry of Master Officers or Crew	6
	provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Manager	6
6.2	Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel.	6
	POLLUTION HAZARD	
	This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel	7
	3.4THS COLLISION LIABILITY	8
8.1	The Underwriters agree to indemnify the Assured for three-fourths of any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages to:	8
8.1.1	loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel.	8
8.1.2	delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon.	8
8.1.3	general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon.	8
	where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel	8
8.2	The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:	9
8.2.1	Where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of cross-liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.	9
8.2.2	In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of three-fourths of the insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one collision.	9
8.3	The Underwriters will also pay three-fourths of the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the prior written consent of the Underwriter.	9
	EXCLUSIONS	10
9.1	Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of:	10
9.1.1	removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever;	10
9.1.2	any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels;	10
9.1.3	the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel;	10
9.1.4	loss of life, personal injury or illness;	10
9.1.5	pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels.	10
	9 SISTERSHIP	11
	Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.	11
	10 NOTICE OF CLAIM AND TENDERS	11
10.1	In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.	11
10.2	The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.	12
10.3	The Underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel. Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, an allowance shall be made at the rate of 30% per annum on the insured value for time lost between the despatch of the invitations to tender required by Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as the result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.	12
	Due credit shall be given against the allowance as above for any amounts recovered in respect of fuel and stores and wages and maintenance of the Master Officers and Crew or any member thereof, including amounts allowed in general average, and for any amounts recovered from third parties in respect of damages for detention and/or loss of profit and/or running expenses, for the period covered by the tender allowance or any part thereof.	12
	Where a part of the cost of the repair or damage other than a fixed deductible is not recoverable from the Underwriters the allowance shall be reduced by a similar proportion.	12
10.4	In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 10 a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.	12

11 GENERAL AVERAGE AND SALVAGE	14
11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and, or general average, reduced in respect of any under-insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.	14
11.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York-Antwerp Rule.	14
11.3 When the Vessel sails in ballast, not under charter, the provisions of the York-Antwerp Rules, 1974 (excluding Rules XX and XXI) shall be applicable, and the voyage for this purpose shall be deemed to continue from the port or place of departure until the arrival of the Vessel at the first port or place thereafter other than a port or place of refuge or a port or place of call for bunkering only. If at any such intermediate port or place there is an abandonment of the adventure originally contemplated the voyage shall thereupon be deemed to be terminated.	14
11.4 No claim under this Clause 11 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.	15
12 DEDUCTIBLE	15
12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 8, 11 and 13) exceeds:	15
and 15) exceeds:	15
Notwithstanding the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 13 arising from the same accident or occurrence.	16
12.2 Claims for damage by heavy weather occurring during a single sea passage between two successive ports shall be treated as being due to one accident. In the case of such heavy weather extending over a period not wholly covered by this insurance the deductible to be applied to the claim recoverable hereunder shall be the proportion of the above deductible that the number of days of such heavy weather falling within the period of this insurance bears to the number of days of heavy weather during the single sea passage. The expression "heavy weather" in this Clause 12.2 shall be deemed to include contact with floating ice.	16
12.3 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.	17
12.4 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.	17
13 DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)	17
13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.	17
13.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 13.5) and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 13.	18
13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.	18
13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouing exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.	18
13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under-insurance.	19
13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.	20
14 NEW FOR OLD	20
Claims payable without deduction new for old	20

15 BOTTOM TREATMENT	206
In no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or other surface preparation or painting of the Vessel's bottom except the:	207
15.1 gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereon.	208
15.2 gritblasting and/or other surface preparation of:	210
the outst or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs.	211
areas of plating damaged during the course of fairing, either in place or ashore.	213
15.3 supplying and applying the first coat of primer anti-corrosive to those particular areas mentioned in 15.1 and 15.2 above.	214
shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.	215
16 WAGES AND MAINTENANCE	218
No claim shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master, Officers and Crew, or any member thereof, except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.	219
17 AGENCY COMMISSION	222
In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.	223
18 UNREPAIRED DAMAGE	225
18.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.	226
18.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.	228
18.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.	230
19 CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS	232
19.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.	233
19.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.	235
20 FREIGHT WAIVER	237
In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not.	238
21 DISBURSEMENTS WARRANTY	240
21.1 Additional insurances as follows are permitted:	241
21.1.1 <i>Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery.</i> A sum not exceeding 25% of the value stated herein.	250
21.1.2 <i>Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time.</i> A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 21.1.1.	251
21.1.3 <i>Freight or Hire, under contracts for voyage.</i> A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.	252
21.1.4 <i>Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter.</i> A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.	253
21.1.5 <i>Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages.</i> A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 21.1.2 and 21.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. An insurance under this Section may begin on the signing of the charter.	254
21.1.6 <i>Premiums.</i> A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.	255
21.1.7 <i>Returns of Premiums.</i> A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise.	256
21.1.8 <i>Insurance irrespective of amount against:</i> Any risks excluded by Clauses 23, 24, 25 and 26 below.	257
21.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 21.1.1 to 21.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.L., F.I.A., or subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.	258

(Continued)

22	RETURNS FOR LAY-UP AND CANCELLATION	285
22.1	To return as follows:	285
22.1.1	Pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled by agreement.	291
22.1.2	For each period of 30 consecutive days the Vessel may be laid up in a port or in a lay-up area provided such port or lay-up area is approved by the Underwriters (with special liberties as hereinafter allowed):	291
	(a).....per cent net not under repair	292
	(b).....per cent net under repair:	292
	If the Vessel is under repair during part only of a period for which a return is claimable, the return shall be calculated pro rata to the number of days under (a) and (b) respectively.	292
22.2	PROVIDED ALWAYS THAT	292
22.2.1	a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period covered by this insurance or any extension thereof	294
22.2.2	in no case shall a return be allowed when the Vessel is lying in exposed or unprotected waters, or in a port or lay-up area not approved by the Underwriters but, provided the Underwriters agree that such non-approved lay-up area is deemed to be within the vicinity of the approved port or lay-up area, days during which the Vessel is laid up in such non-approved lay-up area may be added to days in the approved port or lay-up area to calculate a period of 30 consecutive days and a return shall be allowed for the proportion of such period during which the Vessel is actually laid up in the approved port or lay-up area	301
22.2.3	loading or discharging operations or the presence of cargo on board shall not debar returns but no return shall be allowed for any period during which the Vessel is being used for the storage of cargo or for lightering purposes	304
22.2.4	in the event of any amendment of the annual rate, the above rates of return shall be adjusted accordingly	311
22.2.5	in the event of any return recoverable under this Clause 22 being based on 30 consecutive days which fall on successive insurances effected for the same Assured, this insurance shall only be liable for an amount calculated at pro rata of the period rates 22.1.2(a) and/or (b) above for the number of days which come within the period of this insurance and in which a return is actually applicable. Such overlapping period shall run, at the option of the Assured, either from the first day on which the Vessel is laid up or the first day of a period of 30 consecutive days as provided under 22.1.2(a) or (b), or 22.2.2 above.	314
	The following clauses shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.	320
23	WAR EXCLUSION	322
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by	322
23.1	war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power	324
23.2	capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereof	325
23.3	derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.	325
24	STRIKES EXCLUSION	325
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by	325
24.1	strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotion	327
24.2	any terrorist or any person acting from a political motive.	327
25	MALICIOUS ACTS EXCLUSION	329
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from	329
25.1	the detonation of an explosive	330
25.2	any weapon of war	330
	and caused by any person acting maliciously or from a political motive.	330
26	NUCLEAR EXCLUSION	335
	In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.	340

10/11/2003

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL. 370

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Panoli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



10/11/03

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising there from, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.
-

CL. 380

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Panoli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



ELECTRONIC DATE RECOGNITION CL.
(Circolare A.N.I.A. Novembre 1998)

- 1 Al fine di assicurare che i *computer*, le apparecchiature e i componenti elettronici presenti a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento elettronico della data, l'assicurato deve garantire che:
 - a) i produttori delle apparecchiature summenzionate forniscano una conferma scritta attestante che tali strumenti funzionano correttamente in relazione al riconoscimento elettronico della data;
 - b) le apparecchiature – nella misura in cui i produttori non possano o non intendano inviare tale conferma secondo quanto menzionato alla lettera (a) – vengano testate al fine di stabilirne il funzionamento corretto, separatamente o in associazione con altri strumenti, in relazione al riconoscimento elettronico della data.
- 2 Nel caso in cui le conferme e/o i *test*, secondo quanto menzionato nel paragrafo 1, rivelino che le apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente, l'assicurato deve adottare le misure necessarie per risolvere tale problema.
- 3 In nessun caso, l'assicuratore sarà responsabile di qualsiasi eventuale perdita causata dall'inadempimento negligente dell'assicurato nel soddisfare le condizioni stabilite sopra. La presente clausola non pregiudicherà nessun'altra difesa in relazione alla perdita causata dai problemi di riconoscimento della data.
- 4 In nessun caso, l'assicuratore sarà responsabile di qualsiasi perdita, danno, responsabilità o spesa riguardanti qualunque *software*, programmazione, sistema operativo, codice o dati.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(qui di seguito "Decreto 196/03")**

Premesso che ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del D.Lgs n. 196/03 si intende per:

- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
- **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, ed in relazione ai dati personali che La/VI riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/VI informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a è realizzato per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: Isvap, Autorità Giudiziaria ecc.);
- b è diretto all'espletamento da parte della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (qui di seguito la "Società") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, attività di marketing, ricerche ed analisi di mercato.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 196/03: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati e anche se non registrati in una banca dati;
- b è effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- c è diretto al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. N° 196/03 (es. liceità, correttezza, ecc.);
- d è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare ed eventualmente da soggetti esterni alla Società.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per adempimenti fiscali,.);
- b strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, attività di marketing, ricerche ed analisi di mercato.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3 a) e b) comporterà l'impossibilità per la Società di concludere e/o eseguire i relativi rapporti giuridici o di gestire e liquidare sinistri

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



5. Comunicazione di dati

- a I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) - a soggetti inerenti lo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, comproprietari, vincolatari) nonché ad altri soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa", quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, broker, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, mediatori di assicurazione e di riassicurazione e altri canali di acquisizione di banche, fondi pensione, legali, medici, strutture sanitarie, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, eventuali società di servizi alle quali affidare la gestione e/o liquidazione dei sinistri, nonché eventuali società di servizi informatici o di archiviazione o ad altri servizi di natura tecnico/organizzativa; associazioni di categoria - Ania - organismi consortili Iavap, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Anagrafe Tributaria, ed altri soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria in virtù di legge, regolamento o normativa comunitaria;
- b Per le finalità di cui al punto 1, lett. c), a società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo che ciò non derivi da specifico obbligo di legge.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, anche temporaneamente, all'estero ed anche verso un Paese non appartenente all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, o per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è:

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
S.p.A.

Sede Legale
Viale Parioli, 1/3
00197 Roma
info@faroass.it

Il Responsabile è il Direttore Generale.

MODULO DI CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL Decreto Legislativo n. 196/2003

Spettabile
Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Viale Parioli 1/3
00197 Roma

Io sottoscritto in relazione all'informativa ricevuta ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, comunico quanto segue:

- per la finalità di cui al punto 1, comma primo, lettera a) e b), dell'informativa (finalità di conclusione e gestione del contratto assicurativo)*;
- per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 5, lettera a) dell'informativa (comunicazione obbligatoria per Legge di dati a soggetti del settore assicurativo)*;
- per la finalità di cui al punto 7, dell'informativa (trasferimento dati all'estero)*

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

- per la finalità di cui al punto 1, comma primo, lettera c), dell'informativa (promozioni commerciali)

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

- per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 5, lettera b) dell'informativa (comunicazione dati a società specializzate nella promozione commerciale);

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Luogo e data

Firma dell'interessato
A.M.A.T./S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

*Ai fini della conclusione e del perfezionamento del contratto assicurativo si ricorda che è indispensabile dare il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui i seguenti punti dell'informativa:
punto 1, comma primo, lettera b) - conclusione e gestione del contratto assicurativo;
punto 5, lettera a) - comunicazione obbligatoria a soggetti ed enti assicurativi;
punto 7 - trasferimento all'estero dei dati per la finalità connesse alla gestione del contratto assicurativo.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO

Dichiaro di aver ricevuto il presente fascicolo informativo

DATA

IL CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Fascicolo Informativo aggiornato al: 24/02/2010

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danari con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Panoli, 1/3 - Tel. 06 8379767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



FARO

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Contratto di Assicurazione Polizza Corpi (R.G.)

Rischio Eneane

Il presente Fascicolo contiene:

- Informativa Privacy
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Intermediario GENERAL BROKER SERVICE COD. 298 as	Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA Sede Legale e Direzione Commerciale Viale Parioli 1/3 - 00197 Roma Telefono 06-8079767 Direzione Generale Via Piazza Piccapietra 73/1 - 16121 Genova Telefono 010-8595001 Sito Internet www.faroass.it Email info@faroass.it
--	--

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la "Nota Informativa"

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660336 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE

(Art. 185 Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209)

La presente Nota Informativa è redatta secondo le prescrizioni contenute nella Circolare Isvap n. 303 del 2 Giugno 1997 ed ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005).

La presente Nota Informativa, non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione della polizza.

A) Informazioni sull'Impresa Assicuratrice

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A – Gruppo Memo

Sede Legale e Direzione Generale

Sede Legale	Viale Parioli 1/3 – 00197 Roma
Telefono	06-8079767
Direzione Generale	P.zza Piccapietra 73/1 – 16121 Genova
Telefono	010-8595000
Sito Internet	www.faroass.it
Email	info@faroass.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375, Gazzetta Ufficiale del 3 Agosto 1992, n. 181, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.1.00107, appartenente al Gruppo MEMO, iscritto all'Albo Gruppi Isvap il 9 Marzo 2009 al n. 37.

B) Informazioni sul contratto

Legge applicabile al Contratto.

Al sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 Settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato, qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 Dicembre 1984 n. 975.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Entro il biennio durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all'intermediario e/o all'impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali.

Nell' Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o promosso azione legale contro quest'ultimo.

L'impresa di assicurazione inoltre ha il diritto ad esigere il pagamento delle rate del premio entro un anno dalle singole scadenze.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memo S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C) Informazioni sui reclami

Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per posta, a mezzo A/R, telefax od e-mail a: FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA UFFICIO LEGALE – GESTIONE RECLAMI P.zza Piccapietra 73/1 16121 Genova Tel: 010-8595-085 Fax: 010-8595-005 E-mail: reclami@faroass.it	Nel caso l'esponente non di ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni potrà rivolgersi a: ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06-42133353/745
--	--

Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e relative circostanze.

Se il reclamo è invece indirizzato all'ISVAP, deve contenere, oltre ai requisiti sopra evidenziati anche: copia del reclamo già inoltrato all'Impresa di assicurazione ed il relativo riscontro fornito dalla stessa.

I reclami che hanno per oggetto la gestione del rapporto contrattuale – in relazione all'attribuzione di responsabilità, all'effettività della prestazione, della qualificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto – devono essere rivolti direttamente all'Impresa di Assicurazione.

I reclami che hanno per oggetto l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono invece essere rivolti direttamente all'ISVAP.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami relative alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all'attribuzione della responsabilità nonché quelli per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che permane la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Bologna



Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103

Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,

Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)

Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:

16121 Genova - P.zza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it

Sede Legale e Direzione Commerciale:

00197 Roma - Viale Parioli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it

APPENDICE

SISTEMA INTERNAZIONALE - SI - Entrata in vigore delle unità di misura legali

La Direttiva n. 3/2009/CE dell'11 Marzo 2009, modificativa della Direttiva n. 80/181/CEE, recepita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, che a sua volta ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 802/1982, ha stabilito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, delle unità di misura legali del Sistema Internazionale - SI - e contestualmente ha dichiarato illegalità di determinate misure usate nella prassi quotidiana, in quanto non rientranti nel Sistema Internazionale - SI - in particolare il quintale, il vapore, l'anno ed il mese.

Di seguito si evidenziano le unità misure, rilevanti ai fini assicurativi, che, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, sono state dichiarate illegali in base al Sistema Internazionale - SI - e le corrispondenti unità di misura legali sostitutive

TABELLA 1

Grandezza	Unità di misura non ammesse dal SI	Unità di misura legali ammesse dal SI e correlativo simbolo
Tempo	anno e mese	giorno - d
Massa	quintale	kilogrammo - kg
Potenza	cavallo vapore	watt - W

TABELLA 2

Le unità di misura legali di base del Sistema Internazionale - SI - sono

Grandezza	Unità di misura legali di base SI	
	Nome	Simbolo
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Temperatura	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Intensità luminosa	candela	cd

Per le variazioni delle altre unità di misura di base si rinvia al testo del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2009, modificativo del D.P.R. n. 802/1982 - *Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura* - che comprende la tabella 1.2.3 avente per oggetto le unità derivate del Sistema Internazionale - SI -.

Avvertenza : nel testo di polizza sono state mantenute per chiarezza interpretativa ancora le unità di misura non ammesse dal SI, di cui alla tabella 1, in quanto di uso comune. Ad esempio per anno si dovrà intendere 365-366 giorni (366 giorni qualora ricorra l'anno bisestile) e per mese 30-31 giorni (per il mese di febbraio 28-29 qualora ricorra l'anno bisestile).

In ogni caso si ribadisce il valore obbligatorio e prevalente della presente Appendice e delle relative unità di misure legali del Sistema Internazionale - SI -

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Panoli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



POLIZZA N. 20.734 R.G.

Alle Condizioni tutte la Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in seguito denominata Società, assicura a favore della Spett.le

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 65
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) su corpo, attrezzi, dotazioni, macchine ed accessori della motonave traghetto di bandiera italiana denominata:

"CLODIA"
DEL 1988 – TSL 154,00

per il periodo di 12 mesi a decorrere dalle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2010 alle ore 24.00 del 01 GIUGNO 2011.

CONTEGGIO DEL PREMIO

C.M. Euro 500.000,00 (forfait)	Euro 250,00
Imposta di assicurazione 0,05%	Euro 0,12
Premio totale pagabile in un'unica soluzione	<u>Euro 250,12</u>

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1189359 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nei Rami Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra, 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Panoli, 1/3 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80660338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



PATTI SPECIALI

ART. 1)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 1) delle Condizioni Generali del presente "Capitolato Camogli" Ed. 1988 e con le limitazioni e cancellature ivi stabilite circa la legge applicabile e la giurisdizione, la presente sicurtà è prestata alle condizioni delle allegate "Institute War and Strikes Clauses – Hulls – Time" Ed. 1.10.83

Incluso la "Institute Notice of Cancellation, Automatic Termination of Cover and War Nuclear Exclusion Clause – Hulls etc." Ed. 1.1.95 come da clausola allegata.

Incluso "Electronic Data Recognition Clause" come da testo allegato.

ART. 2)

LIMITI DI NAVIGAZIONE

La sicurtà è prestata per la navigazione nel porto e golfo di Taranto.

ART. 3)

CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

L'Assicurato dichiara che la nave risulta classificata, per la navigazione entro i limiti stabiliti in polizza, alla Classe 100-A1.1 del Registro Italiano Navale (R.I.Na.) e si **obbliga** a mantenere tale classe per tutta la durata dell'Assicurazione.

Ove al verificarsi di un qualsiasi danno la nave non risultasse come sopra classificata, l'Assicurato **decadrà** dal diritto a percepire il relativo indennizzo, fermo il diritto degli Assicuratori a percepire l'intero premio.

ART. 4)

PAGAMENTO DEL PREMIO

In parziale deroga al disposto dell'Art. 1901) del Codice Civile, nonché a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza, si conviene che se il Contraente non paga il premio o la rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione **resta sospesa** fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà tuttavia effetto qualora il pagamento sia effettuato entro le ore 24.00 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del contratto.

ART. 5)

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker General Broker Service S.p.A. - Via Bargoni 54 - 00153 Roma e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker; ai fini dell'Art. 1901) c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente/Assicurato.

Le quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi al Contraente/Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

ART. 6)

FORO COMPETENTE

Qualunque sia il domicilio del Contraente suoi cessionari od aventi causa, il foro competente in caso di controversie è nel luogo di emissione della polizza e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per cagione di connessione e continenza di causa.

Emessa in tre originali ad un solo effetto, letta, firmata e scambiata fra le Parti.

Genova, 03 Giugno 2010

LA CONTRAENTE:

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

LA SOCIETA':

F A R O
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Cap. Soc. € 32.837.321,76 i.v. - C.C.I.A.A. RM 1181259 - Cod. Fisc. e Part. IVA 03276560103
Impr. Autor. Esercizio delle Assicurazioni nel Ramo Danni con Decreto Min. Industria,
Commercio e Artigianato del 28 Luglio 1992 n. 19375 (G.U. del 3/8/92 n. 181)
Società soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo assicurativa Memoin S.p.A.

Direzione Generale:
16121 Genova - Piazza Piccapietra 73/1 - Tel. 010 8595000 - Fax 010 8595005 - www.faroass.it - info@faroass.it
Sede Legale e Direzione Commerciale:
00197 Roma - Viale Panofini 1/1 - Tel. 06 8079767 - Fax 06 80650338 - www.faroass.it - info.roma@faroass.it



CONDIZIONI GENERALI



- Art. 1 - Condizioni di assicurazione**
L'assicurazione è prestata alle condizioni delle allegato all'Art. 1 delle Condizioni Additionali, nelle quali le espressioni "for use only with the new marine policy form" e "This insurance is subject to English law and practice" riportate sul frontespizio si intendono cancellate.
- Art. 2 - Legge regolatrice del contratto e interpretazione delle clausole inglesi**
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le clausole inglesi allegato alla presente polizza dovranno no tuttavia essere interpretate e applicate in inghilterra.
- Art. 3 - Giurisdizione e foro competente**
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.
- Art. 4 - Valutazione della nave**
Il valore attribuito alla nave nella polizza in conformità all'Art. 515 del Codice della Navigazione equivale a stima e salvo patto contrario comprende:
a. lo scafo con tutte le sue pertinenze ed accessori;
b. l'apparato motore con i suoi organi ausiliari e dotazioni di riparto;
c. se di proprietà dell'Assicurato, gli impianti radiofonici e radiotelefonici;
d. le vedovoglie, il combustibile ed ogni altra provvista.
- Art. 5 - Premio**
Il premio è annuo ed unico: è dovuto per intero anche se ne è convenuto il pagamento in rate, salvo eventuali esenzioni di premio previste dalle allegato clausole dell'Institute of London Underwriters.
- Art. 6 - Pagamento del premio**
Il premio o le rate di premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti presso la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.
- Art. 7 - Fallimento dell'Assicurato**
Falle salve le previsioni di cessazione automatica della copertura per cambiamento di gestione o altro, continuano le nelle clausole dell'Institute of London Underwriters alla legata, in caso di fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Assicurato, la Società ha facoltà di recedere dal contratto dando il necessario avvio effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno dalla data di ricezione della raccomandata; a richiesta dell'Assicurato, qualora la nave sia in viaggio al momento di ricezione della raccomandata, il recesso avrà effetto dall'arrivo della nave nel porto di destino, se la nave viaggia in zavorra, o dall'arrivo nell'ultimo porto di disarica, se la nave viaggia con carico.

- Art. 8 - Notifica del danno**
Il richiamo al Lloyd's Agent contenuto nelle allegato clausole inglesi si intende annullato e pertanto la denuncia del danno dovrà essere notificata per iscritto alla Direzione della Società o all'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.
- Art. 9 - Abbandono**
L'Assicurato può abbandonare alla Società la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:
1. quando ricorrono gli estremi previsti dall'Art. 540 lett. a e b cod. nav.;
2. quando ricorrono gli estremi previsti dalla clausola "Constructive Total Loss" delle condizioni inglesi allegato;
3. quando l'Assicurato, per il verificarsi di un rischio coperto, è privato del possesso della nave sia definitiva-mente, sia per un periodo di 12 mesi al termine del quale non è prevedibile un l'ummente recupero, ovvero quando, decorso 12 mesi di possesso, il valore assicurato di recupero eccede il valore assicurato.
- Art. 10 - Pagamento delle indennità**
La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dal completamento della liquidazione e del pagamento del premio della polizza o dalla legge.
- Art. 11 - Inchiesta sul sinistro**
Nel caso che l'Autorità proceda ad inchiesta per l'accertamento della responsabilità personale dell'Assicurato, relativa ad un sinistro, il pagamento dell'indennità assistita curativa eventualmente dovuta in dipendenza del sinistro stesso resta sospeso fino alla chiusura dell'inchiesta; se gli atti dell'inchiesta vengono trasmessi all'Autorità giudiziaria, o se comunque viene iniziata un'istruttoria penale a carico dell'Assicurato in relazione al sinistro, il pagamento dell'indennità resta sospeso fino alla pronuncia del magistrato penale.
- Art. 12 - Cassurazione e delega**
Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione tra più Assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono evoluti unicamente con la Società cui è affidata la delega, la quale ne darà a sua volta comunicazione agli altri Assicuratori.
- Art. 13 - Imposte**
Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune. Classifica Società è tenuta al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta ed è responsabile solo per essa, non applicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.
- Art. 14 - Imposte**
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES

Hulls—Time

This insurance is subject to English law and practice

1 PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

- 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
- 1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat
- 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war
- 1.4 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 1.5 any terrorist or any person acting maliciously or from a political motive
- 1.6 confiscation or expropriation.

2 INCORPORATION

The Institute Time Clauses—Hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) except Clauses 1.2, 2, 3, 4, 6, 12, 21.1.8, 22, 23, 24, 25 and 26 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses.

Held covered in case of breach of warranty as to towage or salvage services provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any additional premium required by them be agreed.

3 DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery.

4 EXCLUSIONS

This insurance excludes

- 4.1 loss damage liability or expense arising from
 - 4.1.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war
 - 4.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France,
the Union of Soviet Socialist Republics,
the People's Republic of China
 - 4.1.3 requisition or pre-emption
 - 4.1.4 capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered
 - 4.1.5 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations
 - 4.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause
 - 4.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4),
- 4.2 loss damage liability or expense covered by the Institute Time Clauses—Hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) or which would be recoverable thereunder but for Clause 12 thereof.
- 4.3 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance.
- 4.4 any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York-Antwerp Rules 1974.

5 TERMINATION

- 5.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.
- 5.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall **TERMINATE AUTOMATICALLY**
 - 5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 4.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved
 - 5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France,
the Union of Soviet Socialist Republics,
the People's Republic of China
 - 5.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.
- 5.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 5, or of the sale of the Vessel, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 5 above.

1/1/95

**INSTITUTE NOTICE OF CANCELLATION,
AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND WAR AND NUCLEAR
EXCLUSIONS CLAUSES, ETC.**

This clause shall be paramount and shall prevail over anything contained in this insurance inconsistent therewith

1 Cancellation

Cover hereunder in respect of the risks of war, etc may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate cover subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

2 Automatic Termination of Cover

Whether or not such notice of cancellation has been given cover hereunder in respect of the risks of war, etc, shall **TERMINATE AUTOMATICALLY**

2.1 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

2.2 in respect of any vessel, in connection with which cover is granted hereunder, in the event of such vessel being requisitioned either for title or use.

3 Five Powers War and Nuclear Exclusions

This insurance excludes

3.1 loss damage liability or expense arising from

3.1.1 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

3.1.2 requisition either for title or use.

3.2. loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or arising from

3.2.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

3.2.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

3.2.3 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4 Law and Practice

This clause is subject to English law and practice.

Cover in respect of the risks of war, etc shall not become effective if, subsequent to acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of attachment of risk, there has occurred any event which would have automatically terminated cover under the provisions of this clause.

CL 359 Sold by Witherby & Co. Ltd., London

— © Copyright — Institute of London Underwriters

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CL.
(Circolare A.N.I.A. Novembre 1998)

- 1 Al fine di assicurare che i *computer*, le apparecchiature e i componenti elettronici presenti a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento elettronico della data, l'assicurato deve garantire che:
 - a) i produttori delle apparecchiature summenzionate forniscano una conferma scritta attestante che tali strumenti funzionano correttamente in relazione al riconoscimento elettronico della data;
 - b) le apparecchiature – nella misura in cui i produttori non possano o non intendano inviare tale conferma secondo quanto menzionato alla lettera (a) – vengano testate al fine di stabilirne il funzionamento corretto, separatamente o in associazione con altri strumenti, in relazione al riconoscimento elettronico della data.
- 2 Nel caso in cui le conferme e/o i *test*, secondo quanto menzionato nel paragrafo 1, rivelino che le apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente, l'assicurato deve adottare le misure necessarie per risolvere tale problema.
- 3 In nessun caso, l'assicuratore sarà responsabile di qualsiasi eventuale perdita causata dall'inadempimento negligente dell'assicurato nel soddisfare le condizioni stabilite sopra. La presente clausola non pregiudicherà nessun'altra difesa in relazione alla perdita causata dai problemi di riconoscimento della data.
- 4 In nessun caso, l'assicuratore sarà responsabile di qualsiasi perdita, danno, responsabilità o spesa riguardanti qualunque *software*, programmazione, sistema operativo, codice o dati.

18178

Prot. N

04 OTT. 2010

Del

PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG AFFARI GEN. PR. ISHISTRI

UA ACQUISTI / CONTRATTI

UC CONTABILITA' / BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT TECNICO

MPT PRODOTTI TRAFFICO

MORG RAGIONERIA / ECONOMATO

SIV DIRETTORE



COMANDO CARABINIERI PER LA MARINA

Stazione di Taranto Arsenale MM

Verbale – di ricezione di denuncia di furto sporta da:-----//

TOMMASI Elio nato a Calmiera (LE) il 21.01.1952, residente a Taranto, viale Europa n.188/20, comandante della motonave Clodia di proprietà dell' AMAT di Taranto, identificato mediante Patente di guida cat. AB n.TA 5121083M rilasciata dalla mctc di Taranto in data 10.01.2002.-----//

L'anno 2010, addì 29 del mese di settembre, in Taranto, Ufficio Stazione Carabinieri Arsenale Marina Militare, alle ore 10,00.-----//

Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Luogotenente UPS Frascella Antonio, Comandante della suddetta Stazione è presente TOMMASO Elio, sopra meglio indicato, il quale denuncia quanto appresso.-----//

"Nel periodo che va dalle ore 20.30 del giorno 20 agosto 2010 alle ore 07,30 del giorno successivo, ignoti sono saliti a bordo della motonave Clodia, che si trovava ormeggiata nella banchina Torpediniere, molo Alfa 1. Gli stessi danneggiavano la macchinetta che distribuisce le bevande asportando la cassetta che contiene le monete. La macchinetta è di proprietà della ditta "TRADE" srl con sede in Massafra. Non sono in grado di indicare la somma asportata tanto meno il danno complessivo subito dalla ditta TRADE. Nessun altro danno è stato arrecato alla motonave. Inoltre gli stessi malfattori, mediante rottura del lucchetto del ripostiglio di prora (detto gavone), si introducevano nello stesso gavone asportando cordame in nylon e la campana di emergenza in bronzo alta circa 40 cm con una circonferenza di 50 cm che solitamente, a fine corsa, staccavamo dalla posizione di emergenza a prora e la depositavamo in questo ripostiglio (gavone) atteso che già altre volte era stata asportata.-----//

A.D.R. Nella circostanza abbiamo richiesto e ottenuto l'intervento dei Carabinieri della stazione Arsenale per la constatazione dell'evento. Nella stessa notte verosimilmente gli stessi ladri avevano operato anche sulla motonave ADRIA che era ormeggiata affianco alla CLODIA.-----//

A.D.R. Il danno relativo alla campana e al cordame si aggira su circa 200 Euro coperto da assicurazione.-----//

A.D.R. Non so se la ditta Trade sia assicurata per tali eventi.-----//

A.D.R. Non ho altro da aggiungere.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//



TARA S.R.L.

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4718418
Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) - Tel. 099 7772022 • Part. IVA n. 02154670737



RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

www.tarasrl.it
e-mail: info@tarasrl.it
www.tarasrl.com

Forniture navali ed industriali - Funi di Acciaio - Accessori per sollevamento - Articoli Inox - Fasce in poliestere - Reti navali - Antinfortunistica - Nautica

Idem

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO								
FATTURA								
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.		
134	12 maggio 2011	118	00146330733	00146330733	Sig. Rochira	1		
BANCA D' APPOGGIO				IBAN				
Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IT11 D010 1015 8120 2174 9470 116				
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO				
		Cessionario		Contanti				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	
1		D.d.T. n. 210 del 05.05.11 Salvagenti anulari cm. 75x44	Pz.	6	24,75		148,50	
2		D.d.T. n. 227 del 12.05.11 Campana ottone diam. mm. 300 con RINA	Pz.	1	198,40		198,40	
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	
346,90							346,90	
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA		
				20%	69,38	416,28		
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza c. contro assegno non operano novazioni né deroghe e queste clausole attributive di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

[Sito Pubblico](#) [Stato Passivo](#)[Entra](#)[Home Page](#) [Stato Passivo](#) [Ufficio Sinistri](#) [Informazioni](#) [Area Riservata](#) [Contatti](#)

Stato Passivo

Il Commissario Liquidatore comunica, ai fini dell'accertamento del passivo, quanto segue:

Termini presentazione domande:

Il termine previsto dall'art. 252, 6° comma, D.lgs. 209/2005, è da ritenersi di carattere ordinatorio e non perentorio. Pertanto, la presentazione delle domande di credito è ammessa sino al momento in cui verrà presentato all'ISVAP l'elenco dei crediti ammessi, ai sensi del comma 7 della riferita disposizione. Di tale circostanza verrà dato pubblico avviso in questo sito con congruo anticipo.

Invio comunicazione ai creditori:

L'invio della comunicazione prevista dall'art. 252, comma 1, D.lgs. 209/2005, verrà reso noto mediante pubblico avviso in questo sito per piena informativa degli eventuali creditori pretermessi.

Luogo presentazione domande:

Le domande di credito di cui all'art. 252, 6° comma, D.lgs. 209/2005, debbono essere presentate esclusivamente presso gli uffici della procedura in Genova, Piazza Piccapietra 73/1 16121 ovvero, in Roma Via Flaminia 135, 00196. Le domande presentate in luoghi diversi verranno respinte e comunque considerate irricevibili.

Improprietà ed improseguibilità in sede ordinaria di azioni giudiziali nei confronti della Procedura:

Si rammenta che ai sensi dell'art. 249 d.lgs n. 209/2005 dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa non può essere promossa o seguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o seguita alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. L'improprietà e l'improseguibilità dell'azione concerne sia le domande di condanna, sia quelle di mero accertamento del credito. Tutte le pretese creditorie verso Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in l.c.a. devono essere accertate nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo affidato al commissario liquidatore, secondo le disposizioni dell'art. 252 d.lgs 209/2005. Sull'argomento si richiama l'ordinanza resa in proposito dal Tribunale di Verbania ([Allegato](#)).

Tribunale di Verbania

Il Giudice dott. MARIA CRISTINA PERSICO,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2011,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti;

rilevato che con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico in data 28.7.2011 è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa - chiamata in manleva, nel presente giudizio, dalla società ~~Spa - Faro Assicurazioni~~;

che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poi ribadito in pronunce successive, "nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, cod. proc. civ., per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale - se necessario - potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale" (Cass., Sez. Un, 5.7.2007, n. 15142; Cass., Sez. 3, 13.11.2009, n. 24546; Cass., Sez. 3, 13.11.2009, n. 24025);

che, in particolare, quanto alle ulteriori richieste formulate dalle parti in causa -interruzione dell'intero processo o fissazione di un termine per la citazione di Faro in persona del commissario liquidatore- va considerato che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della



domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito (Cass., Sez. 3, 17.12.1999, n. 14231; Cass., Sez. 3, 21.11.2008, n. 27679; Cass., Sez. 3, 9.3.2010, n. 5662; Tribunale Novara, sent. 1.6.2011; Tribunale di Udine, sent. 13.11.2008);

che, alla luce dei principi esposti, la stasi dell'intero giudizio ovvero la fissazione del termine per la eventuale citazione in riassunzione della compagnia assicuratrice nella persona dell'organo deputato a rappresentarla onde evitare l'interruzione, non consentirebbe, comunque, la prosecuzione unitaria del presente processo, con trattazione congiunta anche nei riguardi di Faro, attesa la sopravvenuta inammissibilità e/o improponibilità di ogni domanda di accertamento e/o condanna svolta nei relativi confronti;

che, invero, la domanda di manleva svolta nei confronti di Faro non potrà, in ogni caso, essere ulteriormente coltivata nel presente giudizio - pena la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità - essendo all'uopo necessario che il relativo credito venga fatto valere in sede concorsuale;

che, pertanto, alla luce dei principi esposti applicabili al caso di specie, l'evento interruttivo produce effetti limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra ~~Assicurazioni~~ e Faro Assicurazioni;

che, quanto alle ulteriori istanze coltivate dalle parti, è opportuna la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni atteso che le eccezioni sollevate in via pregiudiziale e/o preliminare potrebbero essere idonee, ove accolte, alla definizione dei relativi rapporti processuali con inevitabile ripercussione sull'intero giudizio anche in termini di economia processuale al fine dello svolgimento di eventuale ulteriore attività istruttoria;

PQM

dichiara l'interruzione del giudizio limitatamente al rapporto tra ~~Assicurazioni~~ e Faro Assicurazioni.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 11.1.2012, ore 9,00, invitando i legali delle parti ad inviare le conclusioni, in formato word, al seguente indirizzo di posta elettronica: mariacristina.persico@giustizia.it

Si comunichi.

Verbania, 1 dicembre 2011

Il Giudice
dott. MARIA CRISTINA PERSICO

